

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1613-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PAGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1961

(V. Stampato n. 2769)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1961

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 1961

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

INDICE

| | |
|---|--------|
| STATO DI PREVISIONE | Pag. 3 |
| PARTE I - AMMINISTRAZIONE CIVILE | 6 |
| A) REGIONI | 6 |
| B) REGIONI A STATUTO SPECIALE | 7 |
| C) PROVINCE E COMUNI | 10 |
| 1) <i>Riforma della legge comunale e provinciale</i> | 10 |
| 2) <i>Riforma della finanza locale</i> | 13 |
| 3) <i>Segretari comunali e provinciali</i> | 18 |
| D) ATTIVITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN PARTICOLARI SETTORI | 20 |
| 1) <i>Costituzione di Comuni e variazioni territoriali</i> | 20 |
| 2) <i>Stato civile - Servizi anagrafici - Problemi dell'urbanesimo</i> | 20 |
| 3) <i>Controllo sugli organi rappresentativi dei Comuni, delle Province e degli Enti assimilati</i> | 21 |
| 4) <i>Servizio elettorale</i> | 21 |
| E) ARCHIVI DI STATO | 23 |
| F) AFFARI DI CULTO | 25 |
| 1) <i>Fondo per il culto</i> | 25 |
| 2) <i>Rapporti fra Chiesa e Stato</i> | 26 |
| G) SERVIZI ANTINCENDI | 28 |
| <i>Protezione civile</i> | 28 |
| H) AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | 29 |
| 1) <i>Rapporti fra l'amministrazione e i cittadini e relazioni pubbliche</i> | 30 |
| 2) <i>Assistenza al personale</i> | 30 |
| 3) <i>Norme sulla cittadinanza</i> | 31 |
| PARTE II - AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA | 31 |
| A) PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI | 32 |
| 1) <i>Diritto di polizia</i> | 33 |
| 2) <i>Ordinamento del personale</i> | 34 |
| B) POLIZIA AMMINISTRATIVA | 35 |
| 1) <i>Settori specifici</i> | 36 |
| 2) <i>Spettacoli pubblici</i> | 36 |
| 3) <i>Polizia dei costumi e tutela della morale pubblica</i> | 37 |
| C) POLIZIA FEMMINILE | 41 |
| D) POLIZIA GIUDIZIARIA | 42 |
| 1) <i>Organizzazione dei servizi</i> | 42 |
| 2) <i>Andamento della criminalità</i> | 42 |
| E) POLIZIE SPECIALI | 43 |
| 1) <i>Polizia ferroviaria</i> | 43 |
| 2) <i>Polizia postale</i> | 43 |
| 3) <i>Polizia di frontiera</i> | 44 |
| 4) <i>Polizia stradale</i> | 44 |
| F) SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA | 46 |
| G) ORDINAMENTO E ADDESTRAMENTO | 47 |
| 1) <i>Personale civile</i> | 47 |
| 2) <i>Personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza</i> | 47 |
| 3) <i>Addestramento e specializzazione</i> | 49 |
| 4) <i>Attività assistenziale</i> | 50 |
| ASSISTENZA PUBBLICA | 51 |
| A) ATTIVITA' ASSISTENZIALE DIRETTA | 52 |
| 1) <i>Assistenza ai minori e agli inabili</i> | 52 |
| 2) <i>Assistenza estiva ed invernale di minori bisognosi</i> | 52 |
| 3) <i>Assistenza sanitaria</i> | 52 |
| 4) <i>Assistenza in natura</i> | 53 |
| 5) <i>Assistenza e rieducazione delle donne uscite dalle case di prostituzione</i> | 53 |
| B) ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO | 53 |
| 1) <i>Opera nazionale per i ciechi civili</i> | 53 |
| 2) <i>Ente nazionale di protezione e assistenza sordomuti</i> | 53 |
| 3) <i>Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio</i> | 53 |
| C) INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE FINANZIARIA | 54 |
| D) FONDO NAZIONALE SOCCORSO INVERNALE | 54 |
| E) ASSISTENZA AI PROFUGHI | 55 |
| F) EMIGRAZIONE INTERNA | 59 |
| CONCLUSIONE | 60 |
| DISEGNO DI LEGGE | 61 |

ONOREVOLI SENATORI. — Nel redigere — a nome della 1^a Commissione permanente — la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62, ho seguito la prassi consueta, secondo la quale si premettono alcune considerazioni di carattere generale sulle risultanze contabili e si passa, poi, all'esame analitico dei vari argomenti relativi ai singoli servizi dell'Amministrazione.

La materia che forma oggetto del bilancio dell'Interno — molto ampia e complessa — è stata divisa in due parti: la prima tratta prevalentemente dell'Amministrazione civile e delle funzioni a questa connesse (Enti Locali, Archivi di Stato, Affari di Culto, Affari generali e del personale, servizio elettorale, servizio antincendi, ecc.); la seconda parte riguarda essenzialmente l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e la Assistenza pubblica.

Per quanto concerne le direttive di politica amministrativa ed i principi ispiratori dei provvedimenti legislativi recentemente attuati di cui è prevista la prossima attuazione, si è messo soprattutto in evidenza il lavoro compiuto od impostato per una adeguata risoluzione dei problemi di maggiore rilievo, pur senza sottacere le lacune, che ancora restano da colmare e le carenze, cui si rende necessario provvedere.

STATO DI PREVISIONE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, come risulta dalla nota preliminare al disegno di legge n. 2769, presenta i seguenti estremi della spesa:

CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria):

| | | |
|--------------------------------------|----|----------------|
| Spese generali | L. | 23.949.452.000 |
| Debito vitalizio | » | 14.697.100.000 |
| Amministrazione Civile (a) | » | 903.275.000 |
| Archivi di Stato | » | 437.400.000 |
| Sicurezza pubblica | » | 93.604.670.000 |
| Affari di culto | » | 165.550.000 |
| Servizi antincendi | » | 12.230.000.000 |
| Assistenza pubblica | » | 49.833.749.319 |

TOTALE L. 195.821.196.319

CATEGORIA II. — Movimenti di capitali L. 25.752.015.146

TOTALE GENERALE L. 221.573.211.465

(a) Inclusa la spesa per l'attuazione dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa, che supera di lire 16.858.250.842 per la categoria I e di lire 122.015.146 per la categoria II, con un totale di lire 16.980.265.988, lo stato di previsione per l'esercizio precedente.

A tale importo deve essere aggiunta la somma accantonata negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro per il complesso di lire 21.835.900.000 sicchè la spesa globale ammonta a lire 242.959.111.465.

I cenni illustrativi contenuti nella surricordata nota preliminare danno la dimostrazione degli oneri di carattere generale per il funzionamento dei vari servizi, sia per

quanto concerne le spese per il personale che per i servizi propriamente detti, nonchè degli oneri derivanti dagli interventi di carattere assistenziale.

Le spese per il personale annotano un incremento netto di lire 9.259.200.000 e quelle per i servizi di lire 7.599.100.000.

Non sarà inutile aggiungere — come è consuetudine — al fine di consentire una valutazione comparativa delle spese effettive ordinarie e straordinarie, la seguente ripartizione della spesa, raffrontata a quella del precedente esercizio:

| | E S E R C I Z I O | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 1960-61 in lire | 1961-62 in lire |
| 1) Sicurezza pubblica | 91.411.070.000 | 93.604.670.000 |
| 2) Assistenza pubblica | 48.473.318.277 | 49.833.749.319 |
| 3) Spese generali | 21.842.447.000 | 23.949.452.000 |
| 4) Debito vitalizio | 14.537.100.000 | 14.697.100.000 |
| 5) Servizi anticendi | 1.500.000.000 | 12.230.000.000 |
| 6) Amministrazione civile | 764.650.000 | 903.275.000 |
| 7) Archivi di Stato | 87.000.000 | 437.400.000 |
| 8) Affari di culto | 97.360.200 | 165.550.000 |
| 9) Attuazione dei provvedimenti conseguenti al decreto presidenziale 20 novembre 1954, n. 1451 | 250.000.000 | — |
| TOTALI | 178.962.945.477 | 195.821.196.319 |

È da rilevare che la spesa per la pubblica sicurezza, pur essendo aumentata in cifra assoluta di lire 2.193.600.000, è diminuita in percentuale, da 51,10 per cento a 47,80 per cento.

La spesa per i servizi anticendi è invece salita da 0,84 per cento a 6,25 per cento con un aumento di 10.730.000.000, a seguito del-

l'assunzione diretta di tali servizi da parte dello Stato, col conseguente sgravio del relativo onere da parte degli Enti locali.

La cifra di lire 21.385.900.000, accantonata, come sopra detto, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, è così ripartita (elenco n. 5 capitolo 394 ed elenco n. 6 capitolo 546):

Parte ordinaria:

| | | |
|--|----|------------------|
| 1) Ordinamento servizi antincendi e Corpo nazionale dei vigili del fuoco | L. | 600.000.000 |
| 2) Adeguamento della indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza | » | 278.000.000 |
| 3) Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa nel Corpo guardie di pubblica sicurezza | » | 207.600.000 |
| 4) Provvidenze assistenziali in favore degli orfani di caduti per servizio | » | 200.000.000 |
| 5) Riordinamento ruoli del personale statale dei servizi antincendi | » | 75.000.000 |
| 6) Riordinamento delle indennità ai primi capitani, delle indennità ai componenti i corpi musicali militari e del soprassoldo di specializzazione ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti | » | 68.200.000 |
| 7) Istituzione della carriera esecutiva dei tecnici elettorali | » | 40.000.000 |
| 8) Contributo all'Unione nazionale mutilati per servizio | » | 20.000.000 |
| 9) Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'indennità di immersione | » | 2.100.000 |
| TOTALE DELLA PARTE ORDINARIA | | L. 1.490.900.000 |

Parte straordinaria:

| | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Napoli | L. | 14.545.000.000 |
| 2) Provvidenze straordinarie a favore della Città di Roma | » | 5.000.000.000 |
| 3) Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, sistemazione opere permanenti di protezione antiaerea | » | 300.000.000 |
| 4) Contributo all'Ente autonomo del Volturno | » | 50.000.000 |
| TOTALE DELLA PARTE STRAORDINARIA | | L. 19.895.000.000 |

Riepilogo:

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Totale parte ordinaria | L. | 1.490.900.000 |
| Totale parte straordinaria | » | 19.895.000.000 |
| TOTALE | | L. 21.385.900.000 |

L'aumento degli stanziamenti rispetto al precedente esercizio, proposto dal Consiglio di amministrazione del Dicastero dell'interno, ammontava a lire 31.390.165.988, anzichè alla cifra sopra citata di lire 16 miliardi e 980.265.988 quale risulta dallo stato di previsione presentato dal Ministero

del tesoro, di concerto con quello del bilancio.

È quindi da augurare che la differenza di lire 14.409.900.000 possa essere almeno in parte corrisposta nel corso dell'esercizio, per far fronte alle complesse esigenze del Ministero dell'interno che hanno giustificata la maggiore richiesta di fondi.

PARTE I

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Le spese per l'Amministrazione civile non subiscono variazioni, nella parte ordinaria, rispetto all'esercizio precedente.

Nella parte straordinaria si nota una diminuzione di spesa di lire 81.375.000 per la cessazione degli oneri connessi con le elezioni amministrative dell'autunno 1960.

Importanza preminente in questo settore hanno i problemi di carattere giuridico-amministrativo ed economico-finanziario relativi agli Enti locali: Regioni, Province, Comuni.

Particolarmente ampie e vivaci sono state — nel recente passato — le discussioni sulle autonomie di tali Enti: lodevoli e meditate proposte sono state fatte sui mezzi più idonei per realizzarle; si è da ogni parte auspicata la riforma della legge Comunale e Provinciale, con una corrispondente radicale riforma della finanza locale. Le due riforme sono strettamente connesse, in quanto non può esservi una vera autonomia degli Enti locali, se non viene per essi realizzato un minimo di autosufficienza finanziaria.

Queste due indilazionabili riforme sono state risolutamente affrontate dall'attuale Governo, con criteri profondamente innovatori, sui quali ci si riserva di intrattenerci alquanto nelle pagine che seguono.

Nè poteva attendersi, come taluno ha opinato, che fossero rese operanti le Regioni a statuto normale, con le quali le funzioni delle Province e dei Comuni sono indubbiamente connesse. Occorreva rompere il circolo vizioso e porre mano coraggiosamente alla invocata riforma, senza ulteriori indugi, che sarebbero stati gravemente pregiudizievoli al retto funzionamento ed alla vita stessa degli Enti locali.

Già due anni or sono il collega senatore Picardi, nella sua relazione al bilancio dell'Interno, affermava essere questo « il problema di fondo che va preliminarmente affrontato e risolto » e si chiedeva: « a che cosa varrebbe, infatti, un nuovo Ente — la Regione — quando dovesse raccogliere nel

suo seno Enti minori, la cui vita è diventata asfittica, travagliati, come sono, da una crisi finanziaria non facilmente eliminabile? ».

La ferma volontà della maggioranza di risanare la situazione delle Province e dei Comuni, non esclude — peraltro — il proposito, altrettanto deciso, di percorrere l'iter parlamentare necessario all'attuazione dell'ordinamento regionale, evitando quegli indugi, che non siano strettamente legati alle necessarie cautele e previdenze, atte ad assicurare piena vitalità al nuovo Ente e sicura rispondenza all'interesse generale del Paese, col consolidamento dei suoi Istituti democratici.

A) REGIONI

Non si può non concordare obiettivamente con coloro che lamentano una carenza amministrativa nell'ordinamento della Repubblica, in quanto il disposto del titolo V, parte II, della Costituzione, per ciò che riguarda le Regioni a statuto normale, non ha trovato ancora attuazione. D'altra parte è comprensibile che la Carta Costituzionale, profondamente innovatrice del passato, non abbia potuto, in tutti i suoi punti, tradursi in provvedimenti legislativi con quella sollecitudine, che si sarebbe desiderata.

Il principio della gradualità, in così delicata ed importante materia, appare talvolta, necessario per non creare squilibri e turbamenti, che possono essere pericolosi per la vita stessa dello Stato e per le sue istituzioni.

L'esperienza acquisita — fino ad oggi — con le Regioni a statuto speciale, non è in tutto soddisfacente ed incoraggiante. Vi sono ancora, in questo settore, integrazioni da compiere, norme da dettare, errori da correggere.

Non deve in alcun modo giustificarsi il sospetto che l'Ente regione sorga come potere eversivo nei confronti dello Stato, o come forza centrifuga, che indebolisca la sua struttura unitaria.

La Regione può e deve essere un valido mezzo di rinsaldamento dei vincoli unitari nazionali, atto a rendere lo Stato più vicino

a tutti i cittadini, mediante un effettivo decentramento delle sue funzioni amministrative e tecniche.

In questo senso è auspicabile che un sostanziale progresso verso la risoluzione del problema sia conseguito entro questo anno dedicato alla celebrazione dell'Unità d'Italia.

È, intanto, preannunciata dal Ministro dell'interno la presentazione di un disegno di legge, già predisposto, relativo alla istituzione dei tribunali regionali amministrativi.

Indipendentemente dal richiamo di ciò che è stato fatto durante le precedenti legislature e dai passati Governi, deve respingersi l'accusa d'inadempienza agli impegni, rivolta all'attuale Governo. Nei riguardi delle Regioni, nelle sue dichiarazioni programmatiche, il Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, nella seduta del Senato del 2 agosto dell'anno scorso, disse testualmente: « Il Governo, subito dopo il voto di fiducia, nominerà una ristretta Commissione, composta di esperti parlamentari, di presidenti di organi giurisdizionali e di controllo, di studiosi. Essa, in breve termine, sulla base della esperienza regionalistica di oltre un decennio, dovrà indicare in primo luogo se devono essere apportati emendamenti alla legge del 1952 e, in secondo luogo, di quale tenore deve essere il progetto di legge sul finanziamento delle Regioni. Sulla base di questo responso il Governo si propone di sottoporre al Parlamento i testi idonei a consentire, anche in questo settore, il pieno adempimento della Costituzione ».

La Commissione di studio allora preannunciata fu — dopo breve tempo — costituita, e svolse regolarmente i suoi lavori, sotto la presidenza del collega, onorevole Tupini. Ora essa ha esaurito il suo compito e si auspica che il Governo — quando abbia ricevuto ed esaminato la relazione finale — la porti sollecitamente a conoscenza del Parlamento con le sue deduzioni e proposte.

Perciò di nessun inadempimento può parlarsi, come di nessuna avversione preconcepita da parte del Partito di maggioranza, ma soltanto di responsabile volontà che la Regione, delineata dalla Carta costituzionale come il pilastro fondamentale, su cui si basa

la nuova strutturazione delle autonomie locali, non eluda le sue finalità costruttive, ma sia bensì attuata in modo da realizzarle compiutamente, in perfetta aderenza alle istanze del Paese.

B) REGIONI A STATUTO SPECIALE

Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, mi limiterò alle seguenti osservazioni:

Sicilia: si fanno voti che vengano sollecitamente emanate alcune fondamentali norme di attuazione dello statuto, di cui è particolarmente sentita la carenza; carenza che ha dato luogo a dannose interferenze legislative fra lo Stato e la Regione, sulle quali ha dovuto pronunciarsi la Corte costituzionale. La lunga crisi, determinata dalla difficoltà di costituire una stabile maggioranza ha fortemente ridotto l'attività amministrativa dell'Ente.

Sardegna: anche per questa Regione la Corte costituzionale ha fermamente ribadita la necessità dell'approvazione di norme di attuazione dello Statuto speciale. A partire dal 10 ottobre il controllo sugli atti degli Enti locali è stato assunto dalla Regione, in virtù della specifica attribuzione statutaria: allo scopo di dirimere eventuali conflitti di competenza sono state prese opportune intese fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale. Con legittima soddisfazione si è rilevato da parte del Ministro per l'interno, il perfetto ordine, nel quale si sono svolte, in Sardegna, le recenti consultazioni elettorali.

Il « Piano di rinascita della Sardegna », presentato dal Governo, sarà prossimamente portato in discussione in Aula. Su di esso si è svolto un sereno ed elevato dibattito nella 1ª Commissione permanente.

Valle d'Aosta: non sono mancati dubbi e perplessità sui limiti nei quali sia tuttora valido il regime provvisorio attribuito alla Valle col decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dopo che alla Regione è stato conferito il nuovo ordinamento con lo Statuto 26 febbraio 1948. Un

conflitto di competenza era sorto — ad esempio — fra lo Stato e la Regione in merito allo scioglimento dei Consigli degli Enti locali per motivi di ordine pubblico. La Corte costituzionale ha recentemente stabilito che tale compito spetta allo Stato. Analogamente allo Stato spetta — in virtù di varie sentenze della Corte costituzionale — il potere esclusivo di annullamento, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, degli atti illegittimi ai sensi dell'articolo 6 della legge Comunale e Provinciale. Altra importante questione definita dalla Corte costituzionale è quella relativa ai limiti di competenza regionale, in materia di turismo, la quale non comprende l'autorizzazione a gestire case di gioco d'azzardo, esistendo al riguardo una riserva di norma penale, di stretta competenza dello Stato.

Friuli-Venezia Giulia: numerosi e gravi sono — anche sul piano internazionale per la presenza della minoranza slovena — i danni derivanti dalla mancata istituzione di questa Regione: ma il ritardo non è, in alcun modo, da imputare al Governo: davanti alla competente Commissione della Camera sono ben quattro proposte di legge, che la maggioranza esaminerà con spirito democratico, con particolare riguardo alla situazione giuridica del territorio di Trieste.

Trentino - Alto Adige: nella discussione sul bilancio dell'interno, alla Camera, cui fu abbinata la discussione di una mozione e lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sull'Alto Adige, questo problema assorbì, da solo, un tempo superiore a quello dedicato, complessivamente, agli altri problemi relativi all'Amministrazione dell'interno. Per quanto riguarda i riflessi in politica estera, sono state da tempo fissate e costantemente ribadite le linee direttrici della posizione italiana:

intangibilità della frontiera dello Stato;
disposizione a considerare con la migliore buona volontà ogni proposta tendente ad eliminare deficienze (se ve ne siano state) nell'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber e ad assicurare, nel quadro della Costituzione un ampliamento del potere di autogoverno locale;

reiezione di ogni proposta che — di diritto o di fatto, in modo palese o larvato — mirasse, anche a lontana scadenza, ad estrarre la provincia di Bolzano dai vincoli, che la fanno parte integrante dello Stato italiano.

Su queste linee il nostro Governo potrà continuare a trattare con quello austriaco, tenendo ben presente che — per noi — il limite invalicabile è rappresentato dalla decisione dell'O.N.U. la quale circoscrisse le pretese dell'Austria all'attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, mettendo fuori questione ogni tentativo di modifica.

Con serena fermezza, lontana da ogni boriosa iattanza, come da ogni remissiva acquiescenza, l'Italia saprà difendere il suo buon diritto e tenere alto il suo prestigio su piano internazionale.

Su piano interno sono stati presi dal ministro onorevole Scelba tempestivi ed adeguati provvedimenti atti a prevenire nuovi episodi di terrorismo.

Questi si sono susseguiti a più riprese, con crescente frequenza ed intensità a principiarsi dal 1957. Nella sola notte del 12 giugno ultimo scorso furono compiuti ben 39 attentati ed abbattuti 37 tralicci per sostegno di linee elettriche ad alta tensione. Sette tentativi contro condotte forzate furono frustrati grazie alla vigilanza della forza pubblica. Nella notte seguente fu del pari frustrato il tentativo di far saltare la diga di Selva dei Mulini, evitando in tal modo una catastrofe che avrebbe recati lutti e danni incalcolabili.

Se si tiene conto della spesa per la riparazione degli impianti, della paralisi di ogni attività industriale nella zona di Bolzano (soprattutto là dove è più alta l'occupazione del gruppo etnico italiano) per vari giorni, della notevolissima flessione del movimento turistico in Alto Adige, si trae la conclusione che l'entità del danno per l'economia nazionale e regionale è dell'ordine di miliardi. Evidentemente non ci si trovava di fronte a casi sporadici dovuti ad iniziative di singoli, ma ad attentati che — per il numero e la tecnica — apparivano promossi e coordinati da una organizzazione politica, tendente a creare una situazione irreparabile.

In tale contingenza l'azione del Ministero dell'interno è stata — come si è detto — tempestiva e risoluta: furono presidiati gli obiettivi più importanti, fra cui la diga di Selva dei Mulini; furono inviati rinforzi di Carabinieri, di guardie di pubblica sicurezza, di mezzi celeri e di reparti dell'esercito; furono emanate due ordinanze: una per la consegna delle armi e degli esplosivi, l'altra limitatrice della circolazione attorno agli obiettivi presidiati. Questi provvedimenti hanno dato risultati positivi con la diminuzione degli attentati e con l'arresto di parte almeno dei colpevoli; e risultati ancor migliori potranno ottenersi quando la popolazione di lingua tedesca si sarà convinta — attraverso una ben intesa opera di propaganda — che non si vogliono in alcun modo ostacolare o trascurare i suoi legittimi interessi; i quali non sono quelli che ispirano le opere dei dinamitardi e dei loro mandanti.

Verso questi ultimi un elemento di responsabile riflessione sarà rappresentato dalla nuova legge sulla cittadinanza, legge che — per coloro cui la cittadinanza sia stata conferita per concessione — ne commina la perdita, ove se ne rendano indegni.

Poichè si è convinti che in un paese democratico come il nostro, non manchino le garanzie contro i possibili abusi di tale sanzione, si auspica la sollecita approvazione della citata legge da parte della Camera, nel testo trasmesso dal Senato.

La questione alto-atesina si è aggravata nel tempo perchè non sono mancati, nel passato, errori, malintesi, omissioni e debolezze, mentre è mancata una linea costante e coerente di giustizia, sempre apprezzabile anche se severa.

Si consenta al relatore di ricordare l'appassionata invocazione ad una maggiore giustizia rivolta al Governo dal collega senatore Piasenti l'anno scorso, nella seduta del Senato del 12 giugno, a favore della minoranza di lingua italiana, che costituisce un terzo della popolazione alto-atesina, minoranza onesta, sobria, laboriosa, che è oggi alquanto sfiduciata ed avvilita: « Occorre inviare funzionari valorosi — fu detto — occorre potenziare l'Ufficio regioni; occorre potenziare l'edilizia, occorre sostenere circoli e

associazioni italiane. Occorre delegare alle amministrazioni comunali di Bolzano e Provincia più che a quella provinciale quanto è previsto dallo Statuto regionale ed ecco che allora, rafforzando le amministrazioni comunali, si romperà il cerchio dell'omertà politica, si darà respiro ai Comuni, dove la maggioranza è italiana e si potrà fare amministrazione, prima che politica ».

Ciò non significa in alcun modo che si voglia accentuare la contrapposizione fra i due gruppi linguistici.

Si giudica, anzi, innaturale una divisione politica basata sulla distinzione della lingua, innaturale ed anacronistica soprattutto oggi che si tende a realizzare le basi di una Comunità europea.

Di fronte, peraltro, agli equivoci che insorgono frequentemente sullo *status* della provincia di Bolzano, non appare superfluo ripetere che tale provincia gode già di una autonomia particolare che la diversifica radicalmente dalle altre provincie di diritto comune, in quanto è dotata di complessi poteri legislativi, analoghi a quelli che consentono alle Regioni ora esistenti di emanare norme giuridiche sia di carattere primario, sia di carattere concorrente.

Tali potestà legislative, sancite dallo Statuto, ed alle quali corrispondono le potestà amministrative di esecuzione, si estrinsecano in tutti i settori, nei quali può attuarsi la tutela del carattere etnico del gruppo tedesco.

Allo scopo di valutare tutti gli elementi controversi e le obiettive condizioni locali, si è istituita una apposita Commissione di studio, composta da parlamentari e da rappresentanti delle comunità tedesca e latina. La commissione, detta dei 19, è stata insediata al Viminale il 13 settembre dal Ministro Scelba, il quale ha auspicato che « essa sia in grado di formulare utili suggerimenti per possibili soluzioni dei problemi esistenti ».

Il Governo italiano aspira — come è stato autorevolmente dichiarato — a creare i presupposti di una migliore convivenza, per cui cittadini che vivono sotto lo stesso cielo e dentro i confini del medesimo Stato, indipendentemente dalla lingua che parlano, siano divisi soltanto dalle loro ideologie politiche

e dai loro interessi di categoria. In questo spirito e con questa visione nulla dovrà essere trascurato per facilitare lo sviluppo economico, turistico, culturale della Provincia di Bolzano e per guadagnare all'Italia la meritata fiducia di tutti i suoi cittadini.

Nel chiudere queste brevi note sulle Regioni a statuto speciale, non sarà inutile far conoscere che — nel corso dell'anno 1960 — i competenti Uffici Ministeriali hanno avuto occasione di prendere in esame ben 218 provvedimenti di carattere legislativo attinenti alle Regioni così ripartiti: Sicilia 72; Sardegna 23; Trentino-Alto Adige 59; Valle d'Aosta 31; Provincia di Trento 16; Provincia di Bolzano 17.

C) PROVINCIE E COMUNI

Allorquando fu decisa l'istituzione dell'Ente Regione, si ritenne da molti che le Province dovessero essere in gran parte private delle loro funzioni o comunque vedessero notevolmente diminuiti i loro compiti.

Oggi si è, invece, concordi nell'accettare la tesi che non solo le Province debbono continuare ad esistere anche dopo l'attuazione delle Regioni, ma debbono essere valorizzate come organi esecutivi di queste. Ciò — d'altra parte — è previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, dove è detto: « La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative, delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali, o valendosi dei loro Uffici ».

Questo precetto costituzionale se, da un lato, presuppone una solida struttura degli Enti locali esistenti affinché siano in grado di esercitare proficuamente anche le nuove funzioni, dall'altro attenua le preoccupazioni di coloro che temono un ulteriore appesantimento della burocrazia e della finanza locale, con l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale.

1) *Riforma della legge comunale e provinciale.*

Per queste ragioni si diceva all'inizio del presente Capitolo essere indilazionabili le ri-

forme della legge comunale e provinciale e della finanza locale.

Per quanto concerne la prima riforma, è stato elaborato uno schema, cui hanno apportato un prezioso contributo di dottrina e di esperienza un'apposita Commissione di studio altamente qualificata e, successivamente, il Consiglio di Stato, in adunanza generale, l'Avvocatura generale dello Stato e un cospicuo numero di parlamentari, amministratori di Enti locali e docenti universitari.

Con esso si è inteso superare il carattere frammentario di precedenti provvedimenti, circoscritti nell'ambito di semplice adeguamento tecnico, per ottenere una formulazione legislativa, per quanto possibile organica e compiuta, di istanze evolutive, che discendano sia dai principi costituzionali di autonomia e decentramento, sia da aggiornati criteri di funzionalità della azione amministrativa.

Nè poteva trascurarsi la necessità di armonizzare e coordinare la più ampia capacità di autodeterminazione degli Enti con le attribuzioni dell'Autorità governativa, sì da garantire la più efficace convergenza di tutte le energie alle complesse finalità di sviluppo della vita locale.

In rapporto a tali criteri ispiratori il contenuto del disegno di legge è caratterizzato da cinque fondamentali aspetti, che si possono così sintetizzare:

a) determinazione delle funzioni Comunali e Provinciali e conseguente abolizione della distinzione fra spese obbligatorie e facoltative;

b) introduzione di nuove forme associative fra gli Enti e coordinamento fra i vari settori della Amministrazione statale;

c) attenuazione dell'ingerenza governativa nella vita degli Enti e snellimento delle procedure;

d) modifiche nella organizzazione interna e nel sistema finanziario e contabile degli Enti e riordinamento dello stato giuridico del personale;

e) adeguamento della legislazione preesistente, mediante numerose modifiche e soppressioni di norme.

In quale misura il disegno di legge in questione raggiunga le finalità che si propone, potrà desumersi a suo tempo da un esame particolareggiato e da uno studio analitico della sua strutturazione: lo schema comprende sette titoli, divisi ciascuno in un numero variabile di capi e di sezioni, e si compone di 170 articoli.

Non è questa la sede idonea per la sua illustrazione: esso verrà sistematicamente studiato e discusso, quando sarà presentato ai due rami del Parlamento. Per le notizie che se ne sono avute attraverso la stampa e che mi son dato cura di controllare, posso qui accennare soltanto ad alcune delle principali innovazioni, che nello schema vengono introdotte:

al criterio tradizionale ed empirico delle « spese » viene sostituito quello più moderno e razionale delle « funzioni »;

accanto alle « funzioni proprie » degli Enti, sono previste alcune « compartecipazioni » con lo Stato per assolvere compiti di interesse generale. Sono istituite le « Comunità di zona » cioè dei Consorzi a tempo indeterminato fra Comuni, compresi in una zona avente caratteristiche di unità geografica e di omogeneità economica, allo scopo di favorire e promuovere le iniziative intese al miglioramento sociale ed economico-tecnico dei relativi territori e di coordinare a tale finalità i servizi di propria competenza.

Le « comunità di zona » sono, in sostanza, una generalizzazione dei « Consigli di valle » e delle « Comunità montane », previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che ottima prova hanno dato nelle zone montane come enti integratori delle possibilità e delle iniziative dei rispettivi Comuni.

Per quanto riguarda i *controlli*, viene praticamente abolito quello di *merito*, che è ridotto alla forma di richiesta *motivata* agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione: si lascia quindi piena — ma meditata — responsabilità agli organi locali sulla valutazione della effettiva rispondenza dei loro provvedimenti alle regole della buona amministrazione.

È poi da rilevare che il controllo di merito — anche sotto la forma di invito al riesame — è limitato a pochi atti che impegnano gli enti in modo rilevante o per lunghi periodi di tempo.

Poichè non sono ancora istituiti gli organi regionali, la competenza ad esercitare tale forma di controllo rimane alla Giunta provinciale amministrativa. Di questa viene riveduta la composizione e prevista la parità numerica fra i membri elettivi nominati, tutti, dal Consiglio provinciale, e i membri di diritto (cinque di ciascuna categoria).

Il « controllo di legittimità » viene regolato in maniera da assicurare agli Enti la certezza circa la sorte delle deliberazioni, in relazione ai termini prescritti dalla legge e circa i motivi dell'eventuale annullamento.

Il « controllo sostitutivo » è molto attenuato in conseguenza della soppressa distinzione fra le spese obbligatorie e facoltative.

Il servizio ispettivo della Prefettura viene trasformato — da strumento di mero sindacato — ad apporto di consulenza tecnica, inteso ad agevolare il più efficace conseguimento delle finalità degli Enti, in uno spirito di collaborazione reciproca fra l'autorità governativa e gli organismi autonomi.

Notevoli riduzioni subisce anche l'ingerenza statale in materia di delimitazioni delle circoscrizioni comunali, di rettificazione di confini, di fusione delle rendite e delle spese. Anche la procedura per la costituzione in Comune autonomo delle borgate o frazioni è semplificata, in modo da riconoscere maggiore rilevanza alla volontà delle popolazioni interessate, secondo lo spirito dell'articolo 133 della Costituzione.

Snelliti, inoltre, sono i provvedimenti relativi alle denominazioni di Province, Comuni, frazioni o borgate, alla determinazione delle sedi municipali, ai ricorsi per contestazione di confini fra Comuni e Province, alla declaratoria di decadenza, per cause di illeggibilità di Sindaci e di Presidenti di amministrazioni provinciali, procedimenti nei quali l'intervento del Presidente della Repubblica viene sostituito con quello del Ministro dell'interno.

La variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni e lo scioglimento dei Con-

sigli comunali e provinciali rimangono, invece, di competenza del Presidente della Repubblica, in considerazione del loro particolare rilievo sul piano politico generale.

Modifiche importanti sono introdotte nell'organizzazione interna degli Enti e nella ripartizione delle competenze al fine di conferire maggiore agilità ed immediatezza all'azione degli organi esecutivi e di consentire, nel contempo, agli organi deliberanti di poter meglio dedicarsi all'approfondimento dei problemi fondamentali e ad un più agevole ed efficace esercizio di controllo sull'operato dei primi.

Le innovazioni previste in questo settore possono così riassumersi:

1) accentuazione della preminenza politica dei Consigli, rispetto agli altri organi del Comune e della Provincia. Viene anche affermato il principio della responsabilità delle Giunte municipali e delle deputazioni provinciali verso i rispettivi Consigli, ai quali si riconosce la facoltà di disporre, con le dovute cautele e garanzie, la revoca della Giunta o della Deputazione o di loro singoli componenti;

2) una più estesa competenza per valore e per materia delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali, riservandosi ai Consigli gli affari di maggiore rilievo;

3) un decentramento delle funzioni del Sindaco, non più limitate alle attribuzioni di Ufficiale di Governo, decentramento che potrà operarsi nei Comuni divisi in borgate o frazioni, ovvero in quelli superiori a 60.000 abitanti, che deliberino di essere ripartiti in quartieri;

4) l'attribuzione ai Sindaci ed ai Presidenti delle amministrazioni provinciali di una autonoma potestà deliberativa, soprattutto per quanto concerne l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;

5) la previsione di istituire, nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, Commissioni consiliari permanenti con funzioni deliberanti;

6) una più precisa indicazione dei compiti dei Segretari comunali e provinciali.

Circa il sistema finanziario e contabile, lo schema di riforma contempla l'Istituto del-

l'esercizio provvisorio, secondo modalità analoghe a quelle già previste per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dalla legge del 1890 e dal relativo regolamento di contabilità. L'innovazione tende ad eliminare gli inconvenienti relativi alla necessità, da parte delle Amministrazioni, di disporre riscossioni e pagamenti non ancora autorizzati, prima dell'approvazione del bilancio.

È ampliata la possibilità di contrarre mutui, per gli Enti deficitari.

Nel settore delle spese è abolito il riferimento anacronistico alla misura delle sovrimposte fondiarie, che viene sostituito con quello relativo alle eccedenze su qualsiasi tributo ed al bilancio nel suo complesso.

Viene espressamente vietata l'esazione di tasse, diritti e contributi non previsti dalla legge.

Per quanto attiene al personale lo schema tende ad adeguare l'ordinamento dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ai più moderni principi adottati nello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 9, con conseguente migliore trattamento morale e materiale dei dipendenti; vengono disciplinati in modo uniforme per tutti gli Enti solo taluni più importanti aspetti del rapporto di impiego, lasciando agli Enti stessi la facoltà di regolamentare gli aspetti attinenti alle particolari esigenze locali.

Sotto il profilo dell'aggiornamento tecnico e sistematico della legislazione vigente in materia comunale e provinciale, lo schema tende a porre le premesse per il coordinamento in testo unico di tutte le vigenti norme, distribuite in una vasta congerie di provvedimenti legislativi, col fine di realizzare:

1) il perfezionamento delle disposizioni relative alla costituzione, alle attribuzioni ed al funzionamento degli organi dei Comuni e delle Provincie, anche con l'adozione di precise soluzioni per alcuni casi non contemplati dalle norme in vigore e regolati in maniera da dar luogo a dubbi e controversie in sede interpretativa;

2) un maggior parallelismo tra l'ordinamento dei Comuni e quello delle Provincie e la fusione di varie norme, che disciplinano

in modo distinto, ma analogo, le stesse materie nei riguardi delle due categorie di Enti.

Per l'auspicato coordinamento in testo unico lo schema prevede, infine, una specifica delega al Governo.

Riassunti in tal modo i principi informativi, i criteri di elaborazione e le precipue finalità del disegno di legge in esame, il relatore dichiara di condividerne l'impostazione e fa voti che venga sollecitamente discusso ed approvato dal Parlamento, con eventuali modifiche ed emendamenti, tali da non incidere sulla sua struttura, in cui ravvisa una solida base di progresso degli Enti locali, nel potenziamento delle loro funzioni e della loro autonomia.

2) *Riforma della finanza locale*

Questa più ampia autonomia sarebbe, peraltro, illusoria, come si è detto in principio, se non fosse accompagnata e sostenuta da un minimo di autosufficienza finanziaria.

Malgrado gli interventi straordinari, diretti o indiretti dello Stato, il disavanzo dei Comuni e delle Province si è progressivamente aggravato così che dal 1956 al 1960 è più che raddoppiato (da 185.522 milioni è passato a 422.331 milioni). Alle esigenze dei servizi, cui gli Enti locali assolvono nell'interesse delle proprie collettività, non corrispondono entrate in misura adeguata.

Il ricorso a mutui per il pareggio dei bilanci non rappresenta più un mezzo straordinario per sopperire ad esigenze di carattere eccezionale, ma si va trasformando in una prassi normale. Sempre più onerose sono le spese per interessi passivi di mutui ed anticipazioni. Le entrate si dimostrano sempre più insufficienti e ripartite con sistema del tutto antiquato e irrazionale: basta pensare che le Province ricevono la percentuale massima delle loro entrate tributarie dall'agricoltura — cioè dal settore più povero della moderna economia — al quale ben poco restituiscono in prestazioni e servizi.

Il 93 per cento delle entrate tributarie delle Province è dato dalla sovrimposta sui terreni, dall'addizionale comunale e dalla sovrimposta fabbricati. Tali entrate sono aumentate — nell'ultimo quinquennio — del 27 per cento, mentre quelle extra tributarie si sono triplicate. Inadeguata è anche la compartecipazione alle entrate erariali, così per le Province, come anche — e soprattutto — per i Comuni: è evidente la sproporzione fra il costo dei servizi prestati nell'interesse generale e la misura nella quale lo Stato partecipa alle corrispondenti spese.

Per quanto riguarda le entrate dei Comuni, circa il 60 per cento è rappresentato da proventi tributari propri, il 30 per cento da fonti extra tributarie e solo il 10 per cento da partecipazioni ai tributi statali (vedi tabella 1, 2 e 3).

TABELLA 1

ANDAMENTO PER CATEGORIA (parte effettiva e movimento di capitali)
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

(in milioni di lire)

| ANNI | PARTE EFFETTIVA | | | MOVIMENTO DI CAPITALI | | | IN COMPLESSO | | |
|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----------------------|---------|---------|--------------|-----------|-----------------|
| | spesa | entrata | disa- vanzo | spesa | entrata | avanzo | spesa | entrata | disa- vanzo% |
| P R O V I N C I E | | | | | | | | | |
| 1956 | 150.763 | 132.881 | 17.882 | 14.895 | 32.777 | 17.882 | 165.658 | 165.658 | 10,79 |
| 1957 | 177.937 | 154.476 | 23.461 | 18.142 | 41.603 | 23.461 | 196.079 | 196.079 | 11,955 |
| 1958 | 185.475 | 160.729 | 24.746 | 13.932 | 38.678 | 24.746 | 199.407 | 199.407 | 12,409 |
| 1959 | 215.074 | 179.773 | 35.301 | 15.150 | 50.451 | 35.301 | 230.224 | 230.224 | 15,333 |
| 1960 | 259.131 | 212.900 | 46.231 | 20.194 | 66.425 | 46.425 | 279.325 | 279.325 | 16,62 |
| C O M U N I | | | | | | | | | |
| 1956 | 701.431 | 533.761 | 167.670 | 78.809 | 246.479 | 167.670 | 780.240 | 780.240 | 21,459 |
| 1957 | 784.069 | 567.502 | 216.567 | 105.362 | 321.929 | 216.567 | 889.431 | 889.431 | 24,348 |
| 1958 | 835.188 | 607.849 | 227.339 | 110.955 | 338.294 | 227.339 | 946.143 | 946.143 | 24,027 |
| 1959 | 972.297 | 685.214 | 287.083 | 124.974 | 412.057 | 287.083 | 1.097.271 | 1.097.271 | 26,163 |
| 1960 | 1.112.967 | 736.867 | 376.100 | 139.796 | 515.896 | 376.100 | 1.252.763 | 1.252.763 | 30,021 |

TABELLA 2

ENTRATE EFFETTIVE DELLE PROVINCE

(in milioni di lire)

| ENTRATE | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>TRIBUTI</i> | | | | | |
| Sovrimposta terreni | 31.354 | 32.273 | 32.867 | 32.391 | 32.139 |
| Sovrimposta fabbricati | 11.663 | 14.248 | 16.025 | 16.248 | 19.178 |
| Addizionale 5 per cento redditi agrari | 4.519 | 5.225 | 5.639 | 4.927 | 5.088 |
| Addizionale imposta industrie, commercio, arti e professioni | 18.190 | 22.119 | 23.623 | 24.827 | 27.155 |
| Tassa circolazione veicoli a trazione animale | 357 | 339 | 301 | 250 | 264 |
| Contributo di miglioria | 1 | 169 | 38 | 4 | 2 |
| Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche | 310 | 303 | 146 | 255 | 276 |
| TOTALE TRIBUTI | 66.394 | 74.676 | 78.639 | 78.952 | 84.102 |
| <i>COMPARTICIPAZIONI</i> | | | | | |
| Quota partecipazione tasse automobilistiche | 11.832 | 13.204 | 15.164 | 16.369 | 18.209 |
| Quota partecipazione I.G.E. | 11.485 | 12.643 | 14.250 | 14.308 | 15.517 |
| Addizionale tributi erariali e locali | 20.257 | 22.711 | 24.956 | 27.995 | 28.670 |
| TOTALE COMPARTICIPAZIONE TRIBUTI ERARIALI | 43.574 | 48.558 | 54.370 | 58.672 | 62.396 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 109.968 | 123.234 | 133.009 | 137.624 | 146.498 |
| <i>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</i> | | | | | |
| Contributi utenza stradale | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Rendite patrimoniali | 2.181 | 2.866 | 3.045 | 3.522 | 4.024 |
| Concorsi e rimborsi Stato | 15.501 | 15.883 | 15.335 | 18.747 | 35.185 |
| Proventi diversi | — | — | — | — | — |
| Altre | 5.173 | 12.435 | 9.282 | 19.822 | 27.135 |
| TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE | 22.913 | 31.242 | 27.720 | 42.149 | 66.402 |
| TOTALE | 132.881 | 154.476 | 160.729 | 179.773 | 212.900 |

TABELLA 3

ENTRATE EFFETTIVE DEI COMUNI

(in milioni di lire)

| ENTRATE | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TRIBUTI | | | | | |
| Sovrimposta terreni | 33.824 | 35.249 | 35.972 | 36.478 | 37.042 |
| Sovrimposta fabbricati | 9.044 | 11.786 | 11.906 | 12.147 | 14.790 |
| Imposta valore locativo | 1.546 | 1.730 | 2.133 | 2.226 | 2.321 |
| Imposta industria, commercio, arti e professioni | 35.741 | 45.406 | 50.533 | 50.415 | 55.341 |
| Imposta famiglia | 53.243 | 58.481 | 64.881 | 76.798 | 81.489 |
| Imposta di patente | 1.332 | 1.416 | 1.429 | 1.508 | 2.321 |
| Imposta sul bestiame | 9.792 | 9.024 | 9.155 | 10.127 | 9.890 |
| Addizionale 5 % sui redditi agrari | 4.603 | 4.930 | 4.986 | 5.304 | 5.194 |
| Imposte di consumo | 167.855 | 178.438 | 188.280 | 201.535 | 201.624 |
| Imposta sui cani | 2.217 | 2.373 | 2.284 | 2.339 | 2.464 |
| Imposta sulle vetture | 530 | 485 | 407 | 381 | 408 |
| Imposta domestici e pianoforti | 43 | 42 | 62 | 49 | 44 |
| Imposta sui biliardi | 296 | 315 | 328 | 339 | 399 |
| Imposta di licenza | 2.416 | 2.870 | 3.304 | 3.595 | 3.724 |
| Imposta sulle macchine da caffè espresso | 782 | 862 | 962 | 1.045 | 1.049 |
| Tassa sulle insegne | 2.520 | 2.873 | 2.994 | 3.264 | 3.112 |
| Contributo di fognature | 1.315 | 1.619 | 1.069 | 2.522 | 3.073 |
| Contributo di miglioria | 172 | 241 | 77 | 228 | 392 |
| Contributo speciale di cura | 467 | 542 | 693 | 757 | 1.124 |
| Tassa trasformazione rifacimento soli urbani e interurbani | 4.313 | 4.484 | 5.867 | 7.448 | 9.026 |
| Prestazioni d'opera | 1.058 | 994 | 1.173 | 1.192 | 869 |
| Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche | 1.690 | 1.861 | 1.603 | 2.470 | 3.051 |
| TOTALE TRIBUTI | 334.799 | 366.021 | 390.098 | 422.167 | 438.747 |
| COMPARTECIPAZIONI | | | | | |
| Quota di compartecipazione a tributi erariali sugli spettacoli | 21.574 | 21.435 | 21.480 | 21.500 | 22.657 |
| Quota di compartecipazione I.G.E. | 39.049 | 42.987 | 48.449 | 48.648 | 52.759 |
| TOTALE COMPARTECIPAZIONI | 60.623 | 64.422 | 69.929 | 70.148 | 75.416 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 395.422 | 430.443 | 460.027 | 492.315 | 514.163 |
| ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE | | | | | |
| Contributo consolidato utenza stradale | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Redditi patrimoniali e utili servizi municipalizzati | 32.991 | 33.743 | 35.489 | 42.537 | 48.694 |
| Proventi diversi | — | — | — | — | — |
| Altre entrate | 105.280 | 103.248 | 112.265 | 150.294 | 173.942 |
| TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE | 138.339 | 137.059 | 147.822 | 192.899 | 222.704 |
| TOTALE GENERALE | 533.761 | 567.502 | 607.849 | 685.214 | 736.867 |

Il relatore — anche per la sua qualità di sindaco, rivestita per molti anni, di un capoluogo di Provincia — non può che associarsi alle conclusioni del Convegno di assessori alle finanze delle maggiori amministrazioni locali italiane, svoltosi a Torino nel luglio ultimo scorso. In esso erano poste in rilievo due carenze fondamentali, di cui soffre la finanza locale: la insufficienza delle entrate in genere e la sperequazione delle entrate tributarie in particolare, specie nel rapporto fra gli introiti delle imposizioni dirette e quelli delle indirette. Tutti i tributi previsti dal testo unico della finanza locale erano agganciati ai limiti delle supercontribuzioni e delle sovrimposte fondiarie: tali parametri appaiono oggi superati ed anacronistici, come già si è detto, in quanto fanno gravare l'inasprimento fiscale soprattutto sul settore agricolo, mentre sono ben note le condizioni di profondo disagio in cui versa oggi l'agricoltura, nei confronti di altri settori produttivi, in fase di avanzata industrializzazione, verso i quali deve prevalentemente indirizzarsi il reperimento fiscale.

La recente legge 16 settembre 1960, n. 1014, ha il merito di ispirarsi a queste direttive, in quanto, con l'abrogazione degli articoli 255 e 256 del testo unico per ciò che riguarda l'aggancio alla sovrimposta fondiaria, mette in grado i Comuni di avere una uguale considerazione di fronte a tutti i cespiti fiscali. I capisaldi della auspicata riforma dovrebbero quindi poggiare — secondo i voti del Convegno di Torino — sulle seguenti basi:

ampliamento delle entrate derivanti dalle imposte dirette, con istituzione di una regolare anagrafe fiscale, di commissioni miste di accertamento e previa congrua riforma del contenzioso;

alleggerimento delle imposte sui consumi — in analogia a quanto già operato per il vino — mediante un organico riassetto di tutta la materia che concerne questo settore;

aumento delle quote di partecipazione ai tributi statali, che sia veramente commisurato al costo dei servizi richiesti.

Si tratta, pertanto, in omaggio ad un sano principio di decentramento amministrativo, non già di sottrarre ai Comuni ed alle Pro-

vincie funzioni proprie o delegate, ma piuttosto di ampliarle, mettendo nel contempo le finanze degli Enti in condizioni tali da consentire a questi di assolvere adeguatamente ai loro compiti.

Un primo passo a favore della finanza locale è stato compiuto, come si è sopra detto, con l'attuazione della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che trasferisce a carico dello Stato taluni oneri e istituisce nuovi contributi a titolo di concorso in alcune spese. Nell'esercizio corrente si calcola che il beneficio finanziario apportato dalla sua applicazione, si aggiri sui 37 miliardi, a favore dei Comuni e sui 10 miliardi a favore delle Provincie.

La sua insufficienza, come elemento risolutivo dei problemi di fondo, è generalmente ammessa. L'attuale Governo è ben consapevole dei limiti nei quali essa opera. Si è posto, pertanto, il quesito se sia opportuno continuare nel sistema di provvedimenti di emergenza, necessariamente superficiali e frammentari, oppure si debba porre mano risolutamente ad una organica e meditata riforma di tutta la materia, tenendo il debito conto dei complessi fattori, di cui è costituita e dei coefficienti variabili in funzione delle condizioni locali, geografiche, economiche, sociali e culturali.

La scelta non poteva essere dubbia ed il Ministro dell'interno ha impostato su criteri razionali e precisi lo studio della riforma di ampio respiro, da ogni parte invocata.

Occorreva, per prima cosa, disporre di tutti gli elementi statistici, atti a dare un quadro completo delle diverse situazioni locali. Con la circolare n. 15.400 del 24 maggio ultimo scorso l'onorevole Scelba ha fissato le norme per l'« accertamento dei costi dei servizi pubblici comunali e provinciali », costi che gli Enti locali devono sostenere per assolvere adeguatamente le attribuzioni ed i compiti ad essi demandati dalla legge. L'accertamento deve ispirarsi a criteri di assoluta obiettività e prescindere, perciò, da ogni riferimento a parametri contabili deducibili dai bilanci di previsione o dai conti consuntivi.

Per i bilanci di previsione è prevista — a scopo di studio — una nuova strutturazione,

la quale, pur conservando l'attuale distribuzione delle spese e delle entrate nei tre titoli tradizionali (effettive, movimento di capitali e contabilità speciali) realizza — nell'ambito dei titoli stessi — una più razionale distribuzione delle entrate e delle spese, ispirate a concetti giuridici ed al superamento delle classificazioni delle spese in obbligatorie e facoltative.

I Comuni vengono raggruppati in « zone altimetriche » e « regioni agrarie », in conformità del sistema adottato dall'Istituto centrale di statistica e successivamente suddivisi in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1959, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico della Finanza locale del 1931, n. 1175. Classificati i Comuni in « gruppi omogenei » per potenzialità demografica e per caratteristiche orografiche ed economiche, si procederà per ciascun gruppo:

a) alla determinazione del costo *unitario* per ogni singolo servizio (stato civile, anagrafe, acquedotto, cimiteri, mercati eccetera) in base a precisi elementi, che vengono singolarmente specificati;

b) alla costruzione del bilancio-parametro, nel quale si dovranno indicare i costi unitari, di cui alla lettera a) da valere per tutti i Comuni del gruppo;

c) alla formazione del bilancio reale, in base ai parametri di cui alla lettera b);

d) al riepilogo generale dei bilanci di tutti i Comuni della Provincia per categoria di spesa.

Si avverte che la determinazione dei costi va riferita esclusivamente al funzionamento dei servizi e deve prescindere dal prendere in esame i costi per l'apprestamento delle strutture.

Nella nuova sistematica del bilancio il Titolo I (spese effettive) viene articolato in due Sezioni, comprendenti, la prima, le spese inerenti alle funzioni ed ai servizi istituzionali (cioè di competenza *esclusiva* degli Enti) la seconda le « compartecipazioni » (cioè le spese relative a servizi espletati in concorso con altri Enti). Si danno, poi, esatte istruzioni circa la divisione delle sezioni in *categorie*, alla loro volta suddivise in *rubriche*, comprendenti un numero variabile di *articoli*.

Si avverte, infine, che il successo dell'indagine è condizionato dal consapevole, concorde sforzo degli Enti e degli Uffici, chiamati a darvi il loro apporto: dall'esattezza degli elementi di studio, che saranno acquisiti, dipende, in gran parte, la possibilità di dare ai problemi proposti adeguate e moderne soluzioni, atte a fornire gli strumenti legislativi necessari ad assicurare la vita e lo sviluppo delle collettività locali, in armonia ai precetti costituzionali.

Si sono voluti esporre succintamente i criteri dell'indagine promossa dal Ministro dell'Interno, perchè ci si convinca della serietà dei propositi, con la quale si intende predisporre i provvedimenti legislativi sulla finanza locale, ad integrazione della nuova legge comunale e provinciale, con la quale sono strettamente connessi.

Un apprezzabile beneficio verrà, intanto, recato, alle finanze degli Enti locali, dalle nuove norme — recentemente approvate — per i mutui a copertura dei disavanzi dei bilanci comunali e provinciali. Non si può, onestamente, continuare a parlare d'immobilismo in questo campo, nel quale si è svolto — nell'ultimo anno — un notevole lavoro, improntato a chiare direttive di politica amministrativa.

3) *Segretari comunali e provinciali*

Non è da disconoscere, a questo proposito, neppure il lavoro compiuto per predisporre il disegno di legge « modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » che, dopo l'approvazione da parte della Camera, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 luglio ultimo scorso.

Il testo approvato, in sede legislativa, dalla 2^a Commissione (affari interni) della Camera nelle sedute dal 9 al 21 giugno ultimo scorso, consta di 122 articoli, mentre quello del Ministero ne comprendeva 190.

Di quest'ultimo, 29 articoli sono stati modificati, 71 soppressi e 90 sono rimasti invariati; sono rimaste invariate, altresì, le allegate 7 tabelle. Tre articoli, invece, risultano introdotti per la prima volta. Le inno-

vazioni fondamentali attengono a quanto segue:

ammissione in carriera, che ha luogo mediante concorso per titoli ed esami: vi possono aspirare coloro che siano *muniti di laurea* in giurisprudenza o di altra equipollente. È soppressa la tradizionale abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, salvo il conferimento, nei primi cinque anni, di una parte dei posti vacanti di segretario di qualifica iniziale, mediante apposito concorso per soli titoli, riservato a coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione; altre innovazioni di rilievo riguardano l'ammissione delle donne e la elevazione del limite massimo di età;

classificazione dei Comuni e consorzi di Comuni e delle Province: sdoppiamento dell'attuale classe 4^a e istituzione della nuova classe 5^a (fino a 4.000 abitanti); abbassamento a 250.001 abitanti del coefficiente di 500.001 per l'assegnazione della classe 1^a/A; possibilità dell'assegnazione alla classe superiore dei Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, nonché delle Province della classe 2^a che abbiano determinati requisiti;

riduzione da sette a sei delle qualifiche di Segretario comunale, facendo corrispondere l'ultima, come già detto, a quella di Consigliere di 3^a classe dell'ordinamento gerarchico statale (ex grado X);

ricostruzione parziale della carriera, agli effetti giuridici e degli scatti biennali, in favore dei Segretari capi di 3^a classe (qualifica ora soppressa) e dei Segretari capi di 2^a e 1^a classe (questi ultimi vengono assegnati, rispettivamente, ai Comuni e consorzi di Comuni da 4.001 a 8.000 abitanti ed ai Comuni da 8.001 a 30.000 abitanti);

corrispondenza delle qualifiche di Segretario di 2^a e 1^a classe a quelle di Consigliere di 3^a e 2^a classe (ex gradi X e IX di detto ordinamento) e valutazione del servizio prestato;

istituzione della qualifica economica di Segretario capo di 1^a classe per i titolari delle sedi da 4.001 ad 8.000 abitanti (quella di Se-

gretario capo di 2^a classe può essere conseguita dopo 15 anni di servizio effettivo), nonché per coloro che rivestano, alla data di entrata in vigore della legge, la qualifica di Segretario capo di 3^a classe anche se titolari di Comuni o consorzi di Comuni con meno di 4.001 abitanti;

estensione di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato coordinate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

ripristino della promozione in sede;

fissazione di termini per la indizione e lo espletamento dei concorsi per sedi vacanti;

concorso per titoli ed esami per la promozione a Segretario capo di 1^a classe;

anzianità per poter prender parte ai concorsi a posti di Segretario capo di 2^a e 1^a classe (per i secondi è valutato, fino ad un massimo di 7 anni, quale servizio di ruolo, il servizio prestato, anteriormente alla nomina a Segretario di qualifica iniziale, in reparti combattenti) e per sedi della classe 1^a/B;

istituzione dei concorsi-trasferimento per sedi delle classi 5^a, 4^a e 3^a;

composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Segretario generale di 1^a e 2^a classe e di Segretario capo di 1^a classe;

validità delle graduatorie e assegnazioni di sedi;

conferimento delle reggenze e supplenze;

riscossione e ripartizione dei diritti di Segreteria;

obbligatorietà della concessione dell'alloggio in natura o sotto forma d'indennità per i Segretari dei Comuni della classe 5^a, nonché dei Comuni montani da 4.001 ad 8.000 abitanti, ove siano dichiarati sedi disagiate;

riunione periodica dei Consigli di amministrazione;

posizione dei Segretari in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge;

ammissione ai concorsi per posti di Segretario generale di 2^a e 1^a classe e di Segretario capo di 1^a classe dei vice Segretari e dei Capi ripartizione titolari, anche se

sprovvisori di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dal 1942 e dal 1954, ininterrotto servizio in tali qualità;

applicazione delle disposizioni delle leggi 27 febbraio 1955, n. 53 e 19 ottobre 1956, sull'esodo volontario;

conferimento, all'atto del collocamento a riposo, del titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

Il disegno di legge in questione viene incontro alle legittime aspirazioni di una benemerita categoria di funzionari che intensamente partecipano alla vita degli Enti locali.

Taluni miglioramenti di carriera richiesti e non accolti potranno essere riesaminati in sede di definitiva sistemazione della finanza locale. Così pure, in sede di discussione sulla riforma della legge comunale e provinciale, potrà essere precisata la posizione giuridica dei Segretari, finora non definita.

Anche il rimanente personale degli Enti locali attende l'approvazione di provvedimenti legislativi, che garantiscano un minimo di retribuzione e la puntualità nel pagamento delle competenze.

D) ATTIVITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN PARTICOLARI SETTORI

1) *Costituzione di Comuni e variazioni territoriali*

Sono stati ricostituiti, nel periodo dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1960, quattro Comuni soppressi nel periodo fascista. I provvedimenti sono stati emanati ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 71, che prevede la ricostituzione dei Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, anche con popolazione inferiore ai tremila abitanti. Nel suddetto periodo sono stati costituiti sette Comuni, con atto amministrativo, ai sensi degli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Sono stati invece costituiti con leggi speciali due Comuni. Le altre variazioni territoriali si riferiscono:

a) distacco di frazioni da un Comune ed aggregazione ad altro contermini: n. 14;

b) rettifiche di confini: n. 7;

c) determinazione dei confini dei Comuni, costituiti con leggi speciali: n. 14;

d) ampliamento di circoscrizioni territoriali ai sensi dell'articolo 31 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383: n. 1;

e) spostamento di sedi municipali: n. 2;

f) mutamento di denominazione di Comuni: n. 12;

g) mutamento di denominazione di frazioni o borgate: n. 13.

Tra i provvedimenti adottati, merita di essere segnalato il decreto presidenziale 26 maggio 1959, con il quale si è provveduto alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra la ricostituita provincia di Caserta e le provincie limitrofe di Napoli, Benevento, Campobasso, Frosinone e Latina.

2) *Stato civile - Servizi anagrafici - Problemi dell'urbanesimo*

Per quanto attiene allo stato civile è da considerare il contributo apportato — mediante la partecipazione alla Commissione internazionale dello stato civile (C.I.E.C.) che nel settembre 1960 si riunì a Berlino — al raggiungimento di una sempre più stretta collaborazione tra le Amministrazioni comunali italiane e quelle di altri Paesi europei, nel reciproco scambio di notizie circa la posizione dei propri amministrati.

La Commissione anzidetta si è riunita, quest'anno, a Roma, nei giorni 14, 15 e 16 settembre ed i suoi lavori si sono svolti con piena soddisfazione dei partecipanti, grazie anche all'ottima organizzazione curata dal Ministero dell'interno e dagli altri Dicasteri interessati.

Numerose vertenze anagrafiche tra Comuni di stesse Provincie sono state definite ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del relativo regolamento di applicazione 31 gennaio 1958, n. 136. Il numero di queste è in netta diminuzione, in relazione anche al progressivo miglioramento della tenuta dei

registri anagrafici ed alla meccanizzazione dei relativi servizi, che è già stata attuata in numerosi Comuni di primaria importanza ed è in via di attuazione in vari altri Comuni.

Di preminente rilievo, in questo settore, è la recentissima legge (10 febbraio 1961, n. 5) che ha abrogato le disposizioni contro l'urbanesimo. La sua applicazione comporterà, almeno nel primo periodo, un ingente numero di variazioni anagrafiche, per cui la materia dovrà essere seguita con particolare attenzione.

3) *Controllo sugli organi rappresentativi dei Comuni, delle Provincie e degli Enti assimilati*

In ossequio ai principi di autonomia locale, il Ministero ha limitato gli interventi previsti dagli articoli 149 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, ai soli Comuni in cui non si è potuto assicurare altrimenti il regolare funzionamento delle Amministrazioni. Tale indirizzo, sotto il profilo giuridico, ha trovato piena conferma nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Negli anni dal 1958 al 1960 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

| | 1958 | 1959 | 1960 |
|------------------------------|------|------|------|
| Consigli comunali sciolti | 18 | 12 | 8 |
| Consigli provinciali sciolti | 1 | 1 | — |
| Sindaci revocati | — | — | 1 |
| Sindaci rimossi | — | 1 | — |

Per quanto concerne le altre misure a carico dei Sindaci previste dal testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale — articoli 149 e 159 — negli stessi anni dal 1958 al 1960 risultano adottati i seguenti provvedimenti:

| | 1958 | 1959 | 1960 |
|--|------|------|------|
| Sindaci sospesi per rinvio a giudizio penale (compresi quelli della Regione siciliana) | 40 | 56 | 39 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Sindaci sospesi per motivi amministrativi e di ordine pubblico | 2 | 4 | 10 |
| Sindaci sospesi dalle funzioni di Ufficiali di Governo | 32 | 10 | 7 |

A seguito delle elezioni del 6 novembre 1960 per il rinnovo delle Amministrazioni comunali e provinciali, vari Consigli neo-eletti sono stati sciolti per incapacità funzionale. Notevoli, fra gli altri, i provvedimenti adottati nei confronti dei Consigli comunali di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961 e di Bari con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1961.

Le cause della constatata incapacità funzionale sono di natura essenzialmente politica. La costituzione di valide maggioranze è subordinata ad un minimo di affinità ideologica e di omogeneità programmatica, senza del quale si verrebbero a creare situazioni innaturali ed artificiose, atte a confondere le idee dell'elettorato e ad indurre gli eletti a venir meno al mandato fiduciario ricevuto dagli elettori sulla base di ben determinate impostazioni politiche.

Le lamentate carenze non sono, dunque, dovute ad odiose discriminazioni nei riguardi di questo o quel Partito, come da taluno è stato detto, ma alla necessità di soluzioni oneste, chiare e coerenti nel superiore interesse del Paese.

4) *Servizio elettorale*

L'attività del servizio elettorale, nello scorso anno 1960, è stata in gran parte assorbita dalla preparazione tecnica delle elezioni generali amministrative del 6 novembre 1960. L'attuazione degli adempimenti inerenti a tale consultazione elettorale ha comportato, tra l'altro, la compilazione, la stampa e la distribuzione di numerose pubblicazioni, la predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni nonché la stampa e la distribuzione dei vari modelli occorrenti agli uffici elettorali.

Il servizio elettorale dispone anche di un centro meccanografico, dotato di moderne attrezzature elettrocontabili, che esegue elaborazioni anche per gli altri Uffici del Ministero. In occasione delle elezioni amministrative del 6 novembre 1960, il centro meccanografico ha prestato il massimo ausilio tecnico sia per la rapida raccolta dei risultati, sia per la loro elaborazione, effettuata anche a mezzo di un apposito elaboratore elettronico.

Con le elezioni del 6 novembre 1960 è stato applicato, per la prima volta, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570 recante norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nel quale sono state coordinate le norme del testo unico del 1951 con quelle della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Meritano particolare citazione le nuove norme concernenti il voto degli infermi ricoverati negli istituti di cura, le modificazioni delle schede per la votazione, l'orario della votazione, delle operazioni preliminari e dello scrutinio, la sospensione delle elezioni per

mancaza od insufficienza di candidature, nonché per sopravvenute cause di forza maggiore, la disciplina dei ricorsi, la validità dei voti e delle schede, eccetera.

Con le elezioni del 6 novembre 1960 ha trovato anche applicazione la legge 10 settembre 1960, n. 962, con la quale è stato modificato, con l'adozione del criterio del riparto proporzionale dei seggi, il precedente sistema maggioritario previsto dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali.

Nel periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 si sono effettuati:

- 1) le elezioni amministrative del 6 novembre 1960 (comunali e provinciali). Questo ciclo ha interessato n. 32.037.549 elettori (vedi prospetto n. 1);
- 2) le elezioni provinciali e comunali isolate che hanno interessato n. 1.251.888 elettori (vedi prospetto n. 2);
- 3) elezioni regionali nel Trentino Alto Adige e in Sardegna che hanno interessato n. 1.329.730 elettori (vedi prospetto n. 3).

PROSPETTO N. 1

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 6 NOVEMBRE 1960

| | Comuni | Elettori | Sezioni Elettorali |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Elezioni dei Consigli Provinciali:</i> | | | |
| abbinate (comunali e provinciali) | 6.385 | 26.624.379 | 45.753 |
| solo provinciali | 604 | 2.367.607 | 4.041 |
| | <u>6.989</u> | <u>28.991.986</u> | <u>49.794</u> |
| Provincie: 77 | | | |
| <i>Seggi di consigliere provinciale: 2.298</i> | | | |
| <i>Solo elezioni comunali</i> | 513 | 3.045.563 | 4.959 |
| | <u>513</u> | <u>3.045.563</u> | <u>4.959</u> |
| TOTALE | <u><u>7.502</u></u> | <u><u>32.037.549</u></u> | <u><u>54.753</u></u> |

In complesso hanno effettuato le elezioni dei Consigli comunali n. 6.898 Comuni (di cui 6.138 sino a 10.000 abitanti o 5.000 abitanti

per la Sicilia), comprendenti 29.669.942 elettori e 50.712 sezioni elettorali, e 128.311 seggi di Consigliere comunale.

PROSPETTO N. 2

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DAL 1° LUGLIO 1960 AL 30 GIUGNO 1961
(escluso il ciclo del 6 novembre 1960)

| | Comuni | Elettori | Sezioni elettorali |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>Elezioni dei Consigli Provinciali:</i> | | | |
| abbinata (comunali e provinciali) | 32 | 139.083 | 257 |
| solo provinciali | 44 | 152.308 | 288 |
| | <u>76</u> | <u>291.391</u> | <u>545</u> |
| Provincie n. 2 | | | |
| Seggi di Consigliere provinciale: 54 | | | |
| <i>Solo elezioni comunali</i> | 332 | 960.497 | 1.729 |
| TOTALE | <u><u>408</u></u> | <u><u>1.251.888</u></u> | <u><u>2.274</u></u> |

In complesso hanno effettuato le elezioni dei Consigli comunali n. 364 Comuni comprendenti 1.099.580 elettori, 1.986 sezioni elettorali e 6.377 seggi di Consigliere comunale.

I 364 Comuni sono così distinti:

320 con popolazione sino a 10.000 abitanti o 5.000 per la Sicilia;

44 con popolazione superiore a 10.000 abitanti o 5.000 per la Sicilia e Comuni della provincia di Bolzano.

PROSPETTO N. 3

ELEZIONI REGIONALI EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO 1960 AL 30 GIUGNO 1961

| | N. Provincie | Elettori | Sezioni | N. seggi |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Trentino-Alto Adige (6 novembre 1960) | 2 | 495.896 | 1.069 | 48 |
| Sardegna (18 giugno 1961) | 3 | 833.834 | 1.457 | 72 |
| TOTALE | <u><u>5</u></u> | <u><u>1.329.730</u></u> | <u><u>2.526</u></u> | <u><u>120</u></u> |

In complesso per le elezioni comunali e provinciali (o sole comunali o sole provinciali) sono stati chiamati alle urne 33.289.437 elettori, cioè la quasi totalità del corpo elettorale che è di 33.766.982.

Per le elezioni regionali sono stati chiamati alle urne 1.329.730 elettori, ai quali corrispondono 2.238.433 abitanti.

E) ARCHIVI DI STATO

In continuo, sensibile aumento è l'attività amministrativa e culturale degli Archivi di Stato, che assolvono l'importante compito di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio documentario della Nazione.

La funzione della conservazione viene svolta dall'Archivio centrale dello Stato, da 83

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Archivi di Stato e da 23 Sottosezioni, mentre quella della vigilanza è esercitata da 9 Soprintendenze, che estendono il loro controllo agli Archivi privati e degli Enti pubblici non statali.

La valorizzazione del materiale documentario avviene mediante una crescente attività culturale, con pubblicazioni, partecipazioni a Congressi, Mostre, manifestazioni scientifiche; frequenza a corsi di paleografia eccetera.

Degne di particolare rilievo:

la pubblicazione di una collana di « Quaderni » della Rassegna degli Archivi di Stato;

la stampa di due volumi di inventari degli Archivi dei Governi provvisori e straordinari del 1859-1961; di un volume di inventari dell'Archivio Borbone di Napoli; di un volume sugli Archivi storici dei Comuni dell'Emilia, Romagna, Toscana ed Umbria;

la partecipazione alle numerose mostre allestite per la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia, in particolare a quelle di Napoli e di Torino;

la partecipazione ufficiale nell'agosto 1960 al IV Congresso internazionale Archivistico di Stoccolma, dove hanno anche avuto luogo importanti riunioni d'intesa per la terminologia archivistica.

Sono state recentemente inaugurate le nuove sedi degli Archivi di Stato di Arezzo, Brescia e Catanzaro, per la sistemazione edilizia delle quali meritano vivo riconoscimento le rispettive Amministrazioni Provinciali.

È in corso di studio l'istituzione di Archivi negli otto capoluoghi di Provincia, che ancora ne sono sprovvisti. Sono state notevolmente migliorate le attrezzature del Centro meccanografico di Roma e delle 33 Sezioni istituite presso altrettanti Archivi.

L'Amministrazione archivistica dispone, inoltre, di 58 macchine da presa, di 24 sviluppatrici automatiche, di 34 ingranditori, di 33 stampatrici per film; altro materiale di fotoreproduzione è in corso di distribuzione alle Soprintendenze archivistiche. Sta per essere completato il lavoro di cartellinatura e fotoreproduzione degli atti parlamentari per conto del Senato.

In continuo incremento è il servizio pubblico degli Archivi di Stato, che conservano complessivamente 6.473.395 pezzi cartacei, 1.128.788 pergamene, 16.000 sigilli, 8.272 monete.

L'aumento del lavoro degli uffici e dell'attività culturale è comprovato dalla seguente tabella di raffronto fra il 1959 e il 1960:

| | 1959 | 1960 |
|---|-----------|-----------|
| Pezzi archivistici riordinati n. | 618.938 | 725.432 |
| Pergamene regestate » | 2.536 | 3.997 |
| Pagine copiate » | 56.440 | 58.333 |
| Diritti d'archivio riscossi L. | 4.052.099 | 4.732.025 |
| Studiosi che hanno frequentato le sale di studio n. | 5.873 | 5.993 |
| Scuole di paleografia, iscritti » | 339 | 425 |

Alle aumentate esigenze del servizio non è — tuttavia — corrisposto, per il personale, un adeguato aumento numerico, che da molti anni si impone. Tale revisione dell'organico era compresa in un progetto di riforma, elaborato dall'Ufficio, che si ispirava ai seguenti principi:

1) specificare gli organi e le funzioni dell'Amministrazione, distinguendo chiaramente la conservazione e la valorizzazione della vigilanza;

2) rendere parzialmente elettivo il Consiglio superiore;

3) migliorare la regolamentazione degli scarti, dei versamenti e della pubblicità degli atti;

4) precisare la terminologia archivistica;

5) disciplinare il servizio di fotodocumentazione, di legatoria e di restauro, che ha assunto sempre maggiore sviluppo;

6) regolare la delicata questione dei rapporti fra lo Stato e gli Archivi degli Enti pubblici non statali e dei privati;

7) adeguare l'organico del personale ai compiti dell'Amministrazione.

Il progetto in questione ha subito varie remore e finalmente, nel giugno 1960, è stato discusso ed approvato dal Consiglio superiore degli Archivi di Stato; sulla base di esso è stato predisposto uno schema di disegno di legge, che prevede la delega al Governo, per l'emanazione delle norme atte a disciplinare, con criteri moderni, la complessa materia. Si fanno vive premure affinché, espletate le pratiche in corso presso il Ministero del Tesoro, il suddetto disegno di legge venga prontamente presentato all'esame del Parlamento.

F) AFFARI DI CULTO

1) Fondo per il culto

La previsione di spesa per gli Affari del culto, nel presente esercizio, ammonta a lire 165.550.000 pari allo 0,08 per cento delle spese effettive, con un aumento di lire 68 milioni e 189.800 rispetto all'esercizio 1960-1961.

Compiti principali della Direzione generale degli Affari di culto sono, come è noto:

intervenire nella nomina degli investiti di uffici o benefici ecclesiastici e nel trattamento economico di talune categorie di ecclesiastici dei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18;

istruire le pratiche relative al conferimento di personalità giuridica agli Enti ecclesiastici, in applicazione del Concordato e delle successive leggi di attuazione;

provvedere al riconoscimento giuridico dei mutamenti sostanziali degli Enti ecclesiastici e alla dichiarazione formale del fine esclusivo e prevalente delle Confraternite;

esercitare il controllo di ordine generale su tutti gli Enti ecclesiastici, in materia di acquisti;

esercitare la tutela su Enti congruati o congruabili per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

erogare per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, o per sovvenzioni al Clero particolarmente benemerito e bisognoso, lo avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori ex austriaci;

provvedere all'applicazione della legislazione vigente in materia di culti diversi dalla religione cattolica.

La Direzione generale del Fondo per il culto amministra i patrimoni destinati a fini di culto, costituiti da beni rustici ed urbani, rendita pubblica, prestazioni mobiliari, danaro e natura.

Questi beni patrimoniali sono ripartiti fra tre Aziende con bilanci distinti:

1) Fondo per il culto;

2) Fondo di beneficenza e religione della città di Roma;

3) Patrimoni riuniti ex economali.

I rispettivi stati di previsione per l'esercizio finanziario 1961-62, sono riportati nelle « Appendici » n. 1, n. 2 e n. 3 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tra esse ha particolare importanza, per la sua origine storica, il « Fondo per il cul-

to » istituito, circa un secolo fa, dalla cosiddetta « legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico ». Compiti principali della Direzione generale del Fondo per il culto, oltre alla conservazione ed amministrazione dei suddetti patrimoni, sono:

erogazione di assegni supplementari di congrua al clero;

concorso, mediante contributi, alla conservazione di edifici sacri ed all'ufficiatura delle Chiese;

sovvenzioni a sacerdoti bisognosi mediante corresponsione di sussidi personali;

sovvenzioni a comunità religiose, a seminari, a missioni cattoliche all'estero;

restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali all'estero.

Per assolvere a tali numerosi ed importanti compiti, gli stanziamenti finora iscritti negli stati di previsione si sono dimostrati insufficienti e più volte si è sottolineata la necessità di aumentarli.

Nell'esercizio corrente, com'è indicato nella nota preliminare dell'Appendice n. 1, risulta un aumento nella spesa di lire 661 milioni e 414.855, sulla somma complessiva di lire 12.196.515.455. È da rilevare che 650 milioni circa rappresentano « spese d'investimento » in quanto destinati alla costruzione di edifici ecclesiastici.

Il pareggio con l'entrata è mantenuto con l'aumento di contributo di lire 648.072.555 del Tesoro dello Stato.

Anche gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma » pareggiano nella somma di lire 312.613.200, con un aumento di spesa rispetto al precedente esercizio di lire 15.145.500, compensati per lire 1.046.000 da rendita patrimoniale e per lire 14.099.500 dell'aumento di assegnazione del Tesoro dello Stato.

Una previsione di maggiore spesa di lire 93.108.162 si ha, infine, anche nel bilancio dell'Amministrazione dei Patrimoni riuniti ex economici, che chiude in pareggio nella complessiva somma di lire 272.455.726, mediante un aumento di lire 68.189.800 nell'assegnazione da parte del Tesoro dello Stato.

Si deve, tuttavia, riconoscere che la misura nella quale sono previste le maggiori spese è ancora molto lontana dal sopperire alle necessità, soprattutto nel settore dell'assistenza al clero ed agli ordini religiosi.

In proposito si rileva — ad esempio — che la dotazione del Capitolo 30 della parte passiva del bilancio dell'Azienda « Fondo per il culto », « Supplementi di congrua ai parroci, eccetera » presenta una deficienza di circa 400 milioni, per la quale la Ragioneria generale dello Stato — trattandosi di spese fisse e obbligatorie — dovrà provvedere all'impinguamento relativo, in sede di variazione del bilancio.

Un apprezzabile beneficio al clero verrà recato dalla legge sulla assicurazione di invalidità e vecchiaia, approvata dal Senato il 21 giugno ultimo scorso « legge che non accorda alcun privilegio — come giustamente sottolineò alla Camera il ministro Scelba — ma rende soltanto giustizia, sia pure tardiva, ad una categoria di lavoratori, che assolvono ad una altissima funzione sociale ».

L'onere per lo Stato — che versa a favore del fondo pensione per il clero cattolico, un contributo annuo di 450 milioni — è di lire 9.783 a persona, contro lire 13.868 per ogni lavoratore manuale assicurato e oltre lire 50.000 *pro-capite* per alcune categorie di lavoratori intellettuali, cui più ragionevolmente andrebbero assimilati i sacerdoti. Con altra legge approvata in pari data è assicurato un ugual trattamento economico ai ministri di culti diversi da quello cattolico.

2) Rapporti fra Chiesa e Stato

Poichè — a proposito di affari del culto — si è fatto riferimento al Concordato e alle successive leggi di attuazione, sarà opportuno accennare brevemente anche ai rapporti fra Chiesa e Stato, che formarono oggetto di ampio dibattito nel corso di precedenti discussioni sul bilancio dell'interno, alla Camera e al Senato.

Così nelle relazioni di minoranza, come negli interventi di alcuni oratori di opposizione, si è parlato di attentati all'indipendenza e sovranità dello Stato, di gravi violazioni allo stesso Concordato, di interventi

di Vescovi sulla vita del Parlamento e del Partito di maggioranza, di cedimento dei Governi e dello Stato di fronte alle pretese della Chiesa, di sollecitazioni dell'Episcopato sui membri del Parlamento a favore delle scuole private e perfino di schieramento delle gerarchie ecclesiastiche sulla linea del monopolio contro la Costituzione.

Il vostro relatore non ignora queste critiche, queste illazioni, nelle quali si è veramente ecceduto, dipingendo con i più foschi colori una situazione, che non ha affatto gli aspetti drammatici sotto i quali si è voluto presentarla.

Invero non vi sono mai stati interventi diretti della Chiesa verso lo Stato, nè di Autorità ecclesiastiche verso i Poteri statali, che potessero — comunque — essere giudicati contrari ai precetti del Concordato o della Costituzione. Vi sono stati — se mai — richiami e ammonimenti di Vescovi e Cardinali ai cattolici italiani, in quanto tali, anche se esponenti di partiti politici.

La Chiesa non ha mai rinunciato — nei secoli — a dichiarare apertamente il suo pensiero su tutto ciò che investe la coscienza morale e religiosa dei fedeli, nè potrà mai rinunciare senza venir meno alla sua alta missione di magistero spirituale.

Nè, d'altra parte, si può disconoscere alla Chiesa il diritto di esprimere il suo giudizio sulla connessione fra le esigenze economiche e sociali, che i cattolici devono soddisfare su piano temporale ed i valori spirituali e religiosi, che finalizzano quelle esigenze.

Da parte dell'Autorità ecclesiastica non possono, quindi, non essere suggerite la massima cautela e la più attenta vigilanza affinché determinate soluzioni politiche non mettano in pericolo i valori essenziali, di cui essa è suprema custode.

Nei richiami e negli ammonimenti, di cui si è parlato, non deve, quindi, vedersi alcuna coartazione delle coscienze e tanto meno, alcuna violazione delle norme del Concordato e dei principi che le ispirano, ma soltanto l'esercizio di un diritto, che rappresenta altresì — per la Chiesa — l'assolvimento di un irrinunciabile dovere.

Anche l'illazione che attribuisce alle gerarchie ecclesiastiche finalità di egoistico e gretto conservatorismo in contrasto con lo spirito della Costituzione, appare insostenibile ad un critico sereno, in quanto alla Chiesa spetta « un posto precipuo nel campo del progresso sociale e nell'opera svolta a tutela della libertà e della dignità umana » come ben disse l'onorevole Russo-Spena alla Camera. Basta citare oggi l'Enciclica « Mater et Magistra », che si collega idealmente alla « Rerum Novarum », per convincersi della piena attualità della dottrina sociale cattolica, di fronte alle dottrine marxista e leninista, ormai invecchiate e in gran parte superate.

Altrettanto infondata appare l'accusa rivolta dalle sinistre alla Democrazia Cristiana, di sudditanza alla Chiesa, per tutto quanto esula dalle questioni di coscienza e di morale, per le quali ovviamente i precetti della Chiesa devono essere rispettati dai cattolici: la Democrazia Cristiana rimane fedele al principio dell'aconfessionalità, anche se rivendica l'onore di rappresentare nella azione politica, la massima parte dei cattolici italiani, i quali, non meno degli altri cittadini, hanno vivo e vigile il senso dello Stato, del suo prestigio, della sua dignità.

Così pure per quanto riguarda la scuola e la tutela della libertà di insegnamento non si può certo pretendere che la Chiesa rinunci a questo suo postulato fondamentale, che — peraltro — è oggi postulato naturale e insopprimibile di ogni vera democrazia. Ancor più come democratici che come cattolici, infatti, si ritiene di dover difendere il principio della libertà di insegnamento nella pluralità della scuola, garantita dalla Costituzione.

D'altra parte la Scuola dipendente dalla Autorità ecclesiastica — come è stato dichiarato — lungi dal voler esercitare una concorrenza pericolosa alla Scuola statale, vuole semplicemente vivere con la dignità e la efficienza, che la funzione scolastica esige, oggi, in Italia.

Concludendo, si esprime la convinzione che i rapporti fra due Poteri autonomi e sovrani quali sono lo Stato e la Chiesa possano svolgersi in maniera sempre più proficua per

l'uno e per l'altra, nel rispetto delle norme della Costituzione e del Concordato; norme di cui la interpretazione e l'applicazione possono essere facilmente conciliate in uno spirito di reciproca fiducia, che escluda ogni rivendicazione di preminenza ed ogni volontà di sopraffazione.

G) SERVIZI ANTINCENDI

Profonde innovazioni sono in corso — durante l'attuale esercizio — dal lato tecnico ed amministrativo, nell'organizzazione antincendi.

| | | |
|--|----|----------------|
| <i>Capitolo n. 107:</i> Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese d'esercizio relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti (articolo 4, lettera b) della legge 13 maggio 1940, n. 690) | L. | 1.500.000.000 |
| <i>Capitolo n. 108:</i> Spese di gestione dei servizi antincendi (già quote di concorso dei comuni) | » | 10.000.000.000 |
| <i>Capitolo n. 109:</i> Spese per il fitto delle caserme dei vigili del fuoco | » | 700.000.000 |
| <i>Capitolo n. 110:</i> Spese per acqua luce e manutenzione caserme dei vigili del fuoco | » | 30.000.000 |

I capitoli nn. 108, 109 e 110 sono di nuova istituzione. Le rispettive dotazioni — soprattutto per i capitoli 109 e 110 — si appalesano assolutamente insufficienti a fronteggiare le nuove esigenze e dovranno essere convenientemente impinguate.

Il disegno di legge « Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi » in corso di esame tende ad eliminare la disparità di trattamento fra il personale direttivo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco e quello delle altre Amministrazioni dello Stato e ad adeguare i ruoli del suddetto personale al nuovo organico dei Sottufficiali e Vigili del fuoco (elevato da 6.294 a 8.000 unità) con la prospettiva di un più rapido sviluppo di carriera per i giovani ispettori, tende inoltre a favorire una più ampia immissione di laureati in ingegneria e ad assicurare la disponibilità di funzionari idonei ai sempre maggiori compiti tecnici, che già il servizio richiede e che richiederà ancor più nel prossimo futuro, in relazione ai

Gli oneri relativi a tali importanti servizi sono passati allo Stato, come è noto, per effetto della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con decorrenza dal 1° luglio 1959 per la parte spettante ai Comuni e con decorrenza 1° luglio 1960 per le spese facenti carico alle Province.

Con l'assorbimento della Cassa sovvenzioni antincendi e con la statizzazione dei Corpi provinciali Vigili del fuoco, l'intera gestione finanziaria del servizio è passata allo Stato. La previsione di spesa per il corrente esercizio è così ripartita:

costruendo impianti nucleari ed alle esigenze della protezione civile.

Protezione civile

Compito di questa nuova organizzazione è quello di assicurare interventi e soccorsi immediati ed efficaci in favore di popolazioni gravemente colpite da pubbliche calamità.

La legge istitutiva — che fu oggetto di vivaci polemiche — fu presentata una prima volta nel 1950 ed una seconda nel 1956, ma non poté giungere a conseguire l'approvazione, essendo nel frattempo sopraggiunta la fine della legislatura.

In tale stato di carenza, il Ministero dell'interno ha promosso l'istituzione preliminare di alcune indispensabili strutture, con compiti di studio, quale la divisione organica denominata della « Protezione civile » e di coordinamento, quale il « Comitato interministeriale per la protezione civile ».

Un « campo di addestramento per il personale della protezione civile » è stato inoltre creato nell'ambito delle scuole centrali antincendi ed un « laboratorio di difesa atomica » presso il relativo « Centro studi ed esperienze ».

Uno schema di « Norme di prevenzione » è stato elaborato per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti.

È stato promosso un forte impulso alla preparazione tecnica del personale, mediante l'aggiornamento dei programmi di addestra-

mento dei Vigili del fuoco con particolare riguardo ai compiti della popolazione civile; l'organizzazione di corsi di addestramento al pronto soccorso ed all'autoprotezione atomica per insegnanti delle scuole elementari e medie; l'aggiornamento della cultura professionale degli ispettori dei Vigili del Fuoco nel campo dei reattori nucleari.

L'attività complessiva svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1960 può essere così riassunta. Gli interventi sono stati:

| | |
|--|-----------|
| — per incendi | n. 28.185 |
| — per altre cause: per valanghe, frane, sprofondamenti, crolli, lesioni, solai ed intonaci pericolanti, verifiche di stabilità, ecc. | » 5.975 |
| — per soccorso a persone, recupero salme, salvataggio e recupero animali ecc. | » 3.996 |
| — per incidenti stradali, scontri, investimenti, recupero veicoli e merci, ecc. | » 5.118 |
| — per alluvioni, allagamenti, ed altri danni d'acqua, ecc. | » 5.960 |
| — per apertura porte, rifornimenti idrici, trasporto infermi, ecc. | » 23.464 |
| | <hr/> |
| IN TOTALE | n. 72.698 |

Nel campo della vigilanza e della prevenzione incendi l'attività svolta comprende:

servizi di vigilanza in località di pubblico spettacolo, n. 675.000;

visite tecniche di prevenzione incendi, n. 253.565.

Nel concludere questa breve rassegna è doveroso rilevare quanto complessa ed intensa sia l'opera svolta dai Vigili del fuoco a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni e quale apprezzamento essi meritino per la capacità professionale, l'alto grado di addestramento, lo spirito di sacrificio e di umana solidarietà, di cui hanno dato costante e luminosa prova.

H) AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Complesse e delicate sono le funzioni che devono essere svolte dai funzionari direttivi della carriera amministrativa dell'Interno:

occorre — pertanto — che il personale destinato a quelle funzioni sia scelto con accurata selezione e sia dotato di ottima preparazione generale e specifica.

Affinchè più severa sia la selezione nel reclutamento sarebbe auspicabile una più larga partecipazione ai concorsi, di giovani laureati, mentre — negli ultimi tempi — si è invece notata una lieve flessione nel numero dei concorrenti e, in taluni casi, si è anche verificato il passaggio di scelti elementi già inquadrati nei ruoli, ad attività meglio retribuite.

Si segnala, pertanto, l'aspirazione del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno ad ottenere benefici analoghi a quelli di recente conseguiti da altre categorie d'impiegati dello Stato (insegnanti, ufficiali delle forze armate, dipendenti delle ferrovie statali, delle poste e telecomunicazioni, dei Dicasteri finanziari, della Corte dei conti, ecc.).

Per quanto attiene alla preparazione fisica del personale, degni di rilievo sono i risul-

tati ottenuti mediante i corsi di formazione realizzati a Bologna, presso la scuola di perfezionamento di scienze amministrative di quella Università, per Consiglieri di 3^a classe in prova.

Corsi di formazione professionale sono in fase di esperimento per impiegati delle carriere di ragioneria ed esecutiva e sono di imminente attuazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa.

Apprezzata è stata anche l'istituzione, presso le Prefetture, di biblioteche specializzate, di cui viene diligentemente curato l'aggiornamento.

Per quanto riguarda le attrezzature non si è mancato di sviluppare la meccanizzazione, soprattutto nei servizi contabili. Ciò ha reso possibile — fra l'altro — la definitiva sistemazione delle gestioni contabili arretrate, riferentisi al periodo bellico o dell'immediato dopoguerra, per il discarico delle quali dovrà essere predisposto un disegno di legge, di concerto fra i Ministeri dell'interno e del tesoro, essendo venuta a scadere la legge 17 luglio 1947, n. 1180, a suo tempo emanata per consentire la chiusura di quelle gestioni.

1) *Rapporti fra l'amministrazione e i cittadini e relazioni pubbliche*

Numerosi provvedimenti sono stati presi per facilitare i rapporti fra lo Stato e i cittadini e semplificare le procedure burocratiche.

Per importanti gestioni si è decentrato il sistema del pagamento, con notevole risparmio di tempo e di spese. Interventi molto più agevoli e tempestivi possono effettuarsi, ad esempio, nel campo dell'assistenza e della beneficenza, mediante l'adozione di un più rapido procedimento nell'emissione di mandati di pagamento e di ordini di accreditamento, da parte degli uffici centrali del Ministero.

Notevole per il suo significato è anche, sul piano delle iniziative rivolte ad avvicinare l'Amministrazione ai cittadini, lo stanziamento di 15 milioni per le « relazioni pubbliche » previsto nell'esercizio finanziario 1961-1962 — al capitolo 36 — analogamente a

quanto praticato, per la prima volta, nell'esercizio precedente.

Lo stanziamento si riferisce precisamente a « spese di pubblicazione di documenti, per l'organizzazione di mostre e di altre manifestazioni; per la pratica applicazione dei principi e delle tecniche delle relazioni pubbliche; per convegni, esperimenti, sondaggi di opinioni e consulenza di esperti; per la partecipazione di funzionari dell'interno e corsi di relazioni pubbliche ».

È questa un'ottima promessa per incoraggiare una sempre più diretta e consapevole partecipazione del cittadino alla vita pubblica; per dare ai funzionari una visione concreta dello sviluppo sociale ed economico del Paese; per promuovere appositi incontri di lavoro e di studio fra funzionari dell'interno e amministratori degli Enti locali; per realizzare uno strumento di efficace collaborazione fra amministrazioni e pubblico, al servizio della comunità.

2) *Assistenza al personale*

La spesa per interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie è prevista (capitolo 23) come per l'esercizio precedente nella somma di 120 milioni.

La realizzazione del piano I.N.A.-Casa nei due cicli settennali (1° aprile 1949-31 marzo 1963) ha consentito uno stanziamento complessivo di L. 3.382 milioni per la costruzione di n. 1.334 alloggi a Roma ed in 61 capoluoghi di provincia.

Il « Piano aggiuntivo » ai programmi I.N.A.-Casa, consente — inoltre — la costruzione di alloggi a riscatto, con ammortamento decennale, di cui usufruiranno non pochi dipendenti statali. Si è, infine, accelerato il procedimento di liquidazione delle pensioni, del quale si era tanto lamentata la lentezza.

Un caldo riconoscimento deve essere rivolto a tutto il personale dell'Amministrazione dell'interno — dai più alti funzionari degli uffici centrali e periferici ai più modesti ausiliari — per l'insostituibile apporto di pensiero e di opere che danno — con competenza e abnegazione — alla vita stessa dello Stato.

3) *Norme sulla cittadinanza*

L'istruttoria delle pratiche relative all'acquisto od al riacquisto della cittadinanza italiana è compito di una divisione del Ministero dell'interno, la quale cura anche l'elaborazione di studi relativi alla stipula di convenzioni con altri Stati, in materia di cittadinanza. Fra queste si citano le più importanti, recentemente predisposte:

Convenzioni italo-somale connesse alla cessazione della amministrazione fiduciaria italiana in Somalia;

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica federale popolare di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria;

Convenzione consolare di stabilimento fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Jugoslavia;

Convenzione fra l'Italia e l'Olanda concernente il servizio militare delle persone in possesso di doppia cittadinanza;

Convenzione fra l'Italia ed i Paesi membri del Consiglio di Europa sulla riduzione dei casi di doppia cittadinanza;

Convenzione fra l'Italia ed i Paesi aderenti alla « Commissione internazionale dello stato civile » concernenti l'apolidia, l'acquisto di cittadinanza, la filiazione naturale, eccetera.

È stata, inoltre, completata la raccolta della legislazione sulla cittadinanza, vigente nei vari Stati del mondo.

Sono state elaborate le nuove norme sulla cittadinanza italiana, raccolte nel disegno di legge governativo, approvato — con alcuni emendamenti — dal Senato della Repubblica, nella seduta del 13 giugno 1961. Il più importante di tali emendamenti è quello rappresentato dall'aggiunta dei **comma 2, 3, e 4** all'articolo 5 del disegno di legge governativo. In detti comma che — nel testo unificato, sono contenuti nell'articolo 5 — è prevista la possibilità di revocare la cittadinanza italiana a coloro che svolgano attività incompatibili con i doveri di fedeltà alla Repubblica ed alle sue istituzioni e che l'abbiano ottenuta per naturalizzazione o in base a leggi speciali.

Il testo del disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 19 giugno ultimo scorso, è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni 2^a (Affari interni) e 4^a (Giustizia) nella seduta comune del 18 luglio scorso ed è stato sottoposto al parere della 1^a Commissione (Affari costituzionali).

Non si ritiene opportuno illustrare qui i criteri informativi del disegno di legge in questione che è stato ampiamente discusso in Aula in data recente.

Si ricorda soltanto che fra le principali innovazioni alla vigente legge è quella di dare maggiore rilevanza alla volontà della donna maritata ad uno straniero, la quale non perde più automaticamente la propria cittadinanza per assumere quella del marito.

Così pure, il riacquisto della nostra cittadinanza da parte di ex cittadini naturalizzati non è più automatico, ma viene a dipendere dalla volontà della persona interessata.

Sono state, infine, previste alcune norme transitorie, allo scopo di risolvere situazioni già esistenti o venute a crearsi in conseguenza della guerra e per effetto del trattato di pace.

PARTE II

AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La previsione di spesa per la sicurezza pubblica è di 93.604,7 milioni, di cui 72.401,6 per il personale (77,4 per cento) e 21.203,1 per i servizi (22,6 per cento) con un aumento di 2.196,6 milioni rispetto all'esercizio precedente. Di esso 640,6 milioni incidono sul capitolo 89 di nuova istituzione per fitto di locali di proprietà privata adibiti ai servizi di Pubblica sicurezza; 200 milioni sul capitolo 92 per per casermaggio, arredamento, riscaldamento per locali destinati a carabinieri e guardie di Pubblica sicurezza; 194 milioni sul capitolo 90 per manutenzioni locali di proprietà privata, adibiti a servizio di pubblica sicurezza; 184,38 milioni sul capitolo 84 per illuminazione, riscaldamento di uffici eccetera.

La maggior parte di tali spese è passata a carico dello Stato dai Comuni e dalle Provincie, a seguito dell'applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Fra le maggiori spese sono, inoltre, compresi 500 milioni per vestiario, equipaggiamento, armamento delle guardie di Pubblica sicurezza e miglioramento delle attrezzature d'ufficio (capitolo 81) e 145 milioni per premi al personale, relativi a segnalati servizi di polizia (capitolo 67).

Come si è rilevato all'inizio della relazione la spesa per la sicurezza pubblica rappresenta il 47,80 per cento dell'intero stato di previsione delle spese effettive del Ministero dell'interno.

L'importanza dei servizi resi alla Nazione giustifica pienamente una così alta incidenza: scopo principale dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza è, infatti, la tutela dell'ordine pubblico, inteso come rispetto delle leggi, come garanzia dei diritti civili e politici dei cittadini, come salvaguardia dei beni e della proprietà pubblica e privata.

Sulle varie forme in cui si svolge la sua attività, sui suoi criteri d'impiego, sulla sua azione preventiva e repressiva si svolge ogni anno una critica ampia e vivace, in occasione della discussione del bilancio dell'Interno.

Si confida, tuttavia, che le critiche siano, serene e costruttive, aliene da prevenzioni e preconcetti, sì da condurre a risultati positivi e concreti.

Indubbiamente gravi e dolorosi sono gli episodi che hanno dato luogo a spargimento di sangue, in occasione di agitazioni o tumulti, ma inderogabile è l'esigenza che la sicurezza dei cittadini sia validamente protetta e che ogni forma di violenza sia rigorosamente repressa.

Non è ammissibile ad esempio, che — in uno Stato democratico — non sia tutelata la libertà di lavoro, così come è riconosciuto il diritto di sciopero. E non è tollerabile che una parte di cittadini eserciti un'azione di intimidazione e di coercizione, nei confronti di un'altra parte, che, non ne condivide l'ideologia politica o il sistema di lotta sindacale. Necessario è, dunque, in molti casi di pubbliche manifestazioni, l'intervento della po-

lizia, che garantisca il pieno rispetto della legalità democratica.

Nè appare — per ora — attuabile la proposta che la polizia debba intervenire disarmata in servizio d'ordine pubblico: troppe armi sono ancora in circolazione e troppo accese sono le passioni nel nostro Paese, per consentire l'applicazione di un provvedimento adottato in Nazioni, che hanno una ben più remota tradizione di democrazia e di pacifica convivenza.

Non sarà inutile, a questo proposito, riportare qui alcuni dati concernenti armi e munizioni sequestrate nel corso dell'anno 1960:

| | | |
|------------------------------|----|---------|
| cannoni | n. | 4 |
| mortai e lanciagranate | » | 26 |
| fucili mitragliatori | » | 96 |
| fucili e moschetti da guerra | » | 710 |
| pistole e rivoltelle | » | 3.255 |
| bombe a mano | » | 10.559 |
| esplosivi (in quintali) | » | 10 |
| apparecchi radiotrasmittenti | » | 1 |
| cartucce | » | 498.769 |

Come si vede, malgrado l'azione svolta negli anni scorsi, è ancora necessaria una attiva vigilanza della polizia per scoprire e sequestrare armi e munizioni abusivamente detenute.

A) PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Il relatore non esita a riconoscere che è da tempo sentita la necessità di una nuova legge di pubblica sicurezza, più aderente all'ordinamento democratico dello Stato e alle moderne esigenze, che condizionano i rapporti fra i pubblici poteri ed i cittadini.

Testimoniano questa necessità i numerosi disegni di legge che sono stati presentati in merito alla Camera ed al Senato: in primo luogo il disegno di legge n. 715 concernente « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », presentato alla Camera fin dal 16 dicembre 1958. Su di esso fu richiamata l'attenzione del Senato dalla relazione al bilancio dell'Interno dell'esercizio finanziario 1959-60, dal colle-

ga senatore Picardi. Egli si diffuse, in modo particolare, ad illustrare le modifiche contenute negli articoli 2, 5, 11, 14, 15 e 16 del disegno di legge.

L'articolo 2 fu oggetto di accesa discussione anche l'anno scorso per la facoltà, che conferisce ai Prefetti, di emettere ordinanze in caso di urgenza o per gravi necessità pubbliche. Non può — d'altra parte — ignorarsi la decisione della Corte costituzionale pubblicata il 2 luglio 1956, la quale ha giustamente stabilito che l'articolo 2 non è in contrasto con le norme della Costituzione, nè sovverte l'ordinamento dei pubblici poteri con menomazione della sfera di attribuzione del Legislativo e della libertà dei cittadini.

« Tutta la giurisprudenza, afferma il senatore Picardi, sia degli organi ordinari, sia di quelli amministrativi tiene per fermo che i provvedimenti in questione abbiano il carattere di atti amministrativi adottati dal Prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio e non abbiano e non possano avere carattere normativo e quindi non possano confondersi nè con le leggi, nè con i decreti legge » — e conclude — « che nessun ordinamento giuridico può negare all'Autorità amministrativa il diritto di emettere ordinanze; altrimenti, paralizzati i poteri immediati dello Stato, l'arbitrio potrebbe prevalere sulle leggi, la licenza e la prepotenza sulla libertà, l'anarchia sull'ordine: il che produrrebbe precisamente lo scardinamento della Costituzione e dello Stato di diritto ».

D'altra parte, nella relazione di minoranza presentata l'anno scorso dal senatore Gianquinto si legge: « L'articolo 2 apre la strada a qualsiasi abuso di potere, ad ogni prepotenza: tutto per esso può rientrare nell'ordine pubblico e tutto può turbarlo: anche la richiesta di elezioni. Nè dicasi che la Corte Costituzionale dichiarò la legittimità costituzionale dell'articolo 2. L'articolo 2 — secondo la Corte Costituzionale — deve essere interpretato non nel sistema, in cui ebbe storicamente nascita, ma nell'attuale sistema, nel quale oggi esso vive ».

Secondo la Corte Costituzionale, che più volte è stata investita della questione, l'articolo 2 dovrebbe essere, in sostanza, applica-

to soltanto eccezionalmente, nei casi non previsti da leggi ordinarie.

Indubbiamente la formulazione di questo articolo tanto controverso dovrà essere riveduta, nel senso di farvi esplicito riferimento alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Costituzione ai cittadini.

Sono inoltre da ricordare: il disegno di legge n. 181 presentato al Senato il 21 ottobre 1958 « Fermo per misure di sicurezza e moralità pubblica » e la proposta, d'iniziativa parlamentare, presentata alla Camera (n. 2813) « Adeguamento del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione ».

Nel corso dell'anno 1960 sono stati presentati al Parlamento numerosi disegni di legge, che sono elencati nella relazione sul bilancio, della II Commissione permanente della Camera e che qui sembra opportuno riportare, anche come concreto strumento di valutazione della politica governativa in questo importante settore:

1) *Diritto di polizia*

a) Provvedimenti legislativi approvati:

Legge 23 febbraio 1960, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7): « Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili ».

Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 1961): « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ».

Legge 10 febbraio 1961, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43): « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».

b) Disegni di legge pendenti davanti al Parlamento:

Camera, n. 715 (presentato il 16 dicembre 1958): « Modifiche alle disposizioni del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Senato, n. 181 (presentato il 21 ottobre 1958): « Fermo per misure di sicurezza e moralità pubblica ».

Senato n. 1164 (presentato il 19 luglio 1960): « Norme sui passaporti ». (Pareri favorevoli della 3^a e 5^a Commissione del Senato).

Camera n. 2697 (presentato il 2 gennaio 1961): « Delega al Governo per la emanazione di norme intese a riordinare l'attuale disciplina giuridica in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza ».

Senato n. 1384 (presentato il 24 gennaio 1961): « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

Si dovrebbe, poi, far cenno, per l'evidente connessione della materia, a numerosi provvedimenti legislativi presentati all'approvazione del Parlamento e che interessano tanto il diritto penale quanto il più specifico diritto di polizia; basti ricordarne alcuni:

Camera n. 2393 (presentato il 19 luglio 1960): « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Camera n. 2397 (presentato il 19 luglio 1960): « Norme per la repressione del tepismo ».

2) Ordinamento del personale

a) Provvedimenti approvati:

Legge 12 febbraio 1960, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56): « Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia ».

Legge 29 giugno 1960, n. 659 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172): « Disposizione integrativa della legge 20 febbraio 1958, n. 98, sui segretari di polizia ».

Legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 1961): « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Go-

verno militare alleato nel territorio di Trieste ».

Tale legge, ha provveduto a riordinare un problema, pendente ancora dal 1954 e, riguardante oltre 5.000 persone. Per quanto concerne gli appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia, che rientrano nella norma dell'articolo 17, si prevede l'assunzione di circa 850 persone nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

| | |
|--|--------|
| Polizia della Venezia Giulia | n. 782 |
| Polizia Amministrativa | » 42 |
| Ex Divisione prigionieri | » 27 |
| <hr/> | |
| Totale | n. 851 |

Le cifre sono ancora suscettibili di variazione in rapporto a possibili istanze di cessazione dal servizio o di revoca dall'opzione per l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato entro i termini consentiti dalla legge.

È in corso di pubblicazione il decreto interministeriale (Ministeri interno, lavoro e previdenza sociale, tesoro) per la estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. anche al personale in servizio temporaneo di polizia. Del provvedimento, che già per il solo esercizio finanziario in corso comporta un onere di oltre 153 milioni di lire, beneficeranno le seguenti categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) personale assunto in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126;

b) personale attualmente in ferma e personale che contrarrà la ferma per effetto dell'inquadramento in ruolo, a norma dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 46.

b) Provvedimenti all'esame del Parlamento e, in parte, recentemente approvati:

1) Personale civile di pubblica sicurezza:

Senato n. 1359 (presentato il 27 dicembre 1960): « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e succes-

sive modificazioni, per il pagamento delle spese relative alla indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità di pubblica sicurezza, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri». (Legge 28 luglio 1961, n. 725, *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1961).

Senato n. 1441 (presentato il 21 febbraio 1961): «Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza».

Tale disegno di legge, già approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, è stato approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1961. (Legge 9 maggio 1961 n. 415, *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1961).

Senato n. 1116 (presentato l'11 luglio 1960): «Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti delle Forze Armate ed ai Corpi organizzati militarmente in Trento e aventi competenza regionale». (Approvato con modifiche dalla 1ª Commissione del Senato il 13 giugno 1961; deferito all'esame della 1ª Commissione della Camera, in sede legislativa, dal 17 luglio 1961).

2) Personale militare di pubblica sicurezza:

Senato n. 1410 (presentato il 31 gennaio 1961): «Riordinamento della indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti». (Legge 26 luglio 1961, n. 710, *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1961).

Camera n. 2327 (presentato il 12 luglio 1960): «Istituzione del ruolo sanitario negli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Camera n. 2706 (presentato l'11 gennaio 1961): «Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebriga-

dieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». (Legge 26 luglio 1961, *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1961).

Senato n. 159 (presentato il 13 ottobre 1958): «Disposizioni transitorie concernenti talune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Senato n. 1269 (presentato il 20 ottobre 1960): «Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969».

In data 21 luglio 1961 è stato approvato definitivamente dalla VI Commissione permanente della Camera (finanze e tesoro), in sede legislativa il disegno di legge «Adeguamento indennità di alloggio per ufficiali, sottufficiali, graduati e militari delle Forze di polizia (legge 28 luglio 1961, n. 839, *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1961).

Sono, inoltre, in corso di presentazione od allo studio numerosi provvedimenti legislativi concernenti, ad esempio, la revisione degli organici degli uscieri di questura; le norme per la riliquidazione della pensione ordinaria dei sottufficiali e militari collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1956; il regolamento dello stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali della pubblica sicurezza, il riconoscimento dei servizi prestati nelle Forze Armate, ed altri ancora.

Va, infine, sottolineato il fatto come l'avvio deciso verso le strutture comunitarie europee ponga nuovi e delicati problemi, in modo particolare per l'applicazione del Trattato di Roma e per la circolazione ed il movimento delle persone e dei beni, al fine di pervenire alla liberalizzazione ed agli sviluppi postulati nel Trattato stesso.

L'Amministrazione dell'Interno ha formulato e presentato proposte concrete per la revisione delle norme giuridiche che, attualmente, disciplinano la circolazione delle persone al fine di attuare il principio della libertà di movimento e di stabilimento, pur salvaguardando l'esigenza essenziale della tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sanità.

B) POLIZIA AMMINISTRATIVA

Sotto questa denominazione si comprende un complesso di servizi concernenti il rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta in genere, che è disciplinato da molteplici norme di non facile applicazione. Allo scopo di « rendere più semplici e spedite le procedure relative ai controlli, limitando entro prestabiliti criteri di massima la potestà discrezionale della Pubblica amministrazione » è stato presentato alla Camera, in data 2 gennaio 1961, il disegno di legge n. 2697 concernente la « Delega al Governo per la emanazione di norme intese a riordinare l'attuale disciplina in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza ». Esso tende, si legge nella relazione, ad « eliminare le limitazioni che non trovano una obbiettiva giustificazione in concrete esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di perseguire, nel contempo, la finalità d'impostare organicamente e su nuove basi l'intero sistema delle autorizzazioni di polizia, in aderenza ai principi costituzionali sui diritti del cittadino e sulle libertà dell'iniziativa economica privata ».

1) *Settori specifici*

Nei limiti della legislazione vigente sono, intanto, state impartite disposizioni dal Ministero dell'interno alle autorità periferiche per facilitare le pratiche relative alle suddette autorizzazioni.

Queste riguardano alcuni settori specifici, quali:

- permessi di caccia e pesca;
- commercio di armi;
- provvedimenti in materia di esplosivi e di sostanze infiammabili;
- apparecchi da gioco;
- raccolta di fondi;
- istituti di vigilanza, investigazioni, informazioni eccetera.

2) *Spettacoli pubblici*

È un settore di grande importanza, anche per i suoi riflessi di carattere culturale e morale.

Dal lato economico, le statistiche ci dicono che la spesa destinata dalla popolazione italiana agli spettacoli ed ai pubblici divertimenti ha avuto — nel 1960 — una ripresa in tutte le voci che la compongono: teatro, cinematografo, sport, trattenimenti vari, radio e televisione. Questa spesa che era valutata in 92 miliardi nel 1950, è salita a miliardi 195,5 nel 1959 ed a miliardi 212,8 nel 1960; il suo indice di aumento è stato esattamente del 130 per cento e pertanto di gran lunga superiore a quello degli altri consumi privati, che — nello stesso decennio — è stato del 94,8 per cento (essendo salito da 6.263 a 12.199 miliardi).

Notevole è il fatto che la percentuale dell'aumento della spesa di tutti gli spettacoli dal 1950 al 1960 è maggiore nelle regioni meridionali ed insulari, che in quelle centrali e settentrionali: nord 119,5 per cento, centro 131,6 per cento, sud ed isole 161 per cento.

In particolare — per quanto riguarda il cinematografo — la spesa è salita da 116,64 miliardi nel 1959 a 120,99 miliardi nel 1960, dimostrando che il punto critico di recessione, determinato dall'avvento della televisione, è stato ormai nettamente superato.

Anche la radio e la televisione hanno avuto un aumento del gettito dei rispettivi canoni lordi di abbonamento annuo ad uso privato (escluse le licenze speciali per i pubblici esercizi) da 40,20 a 48,63 miliardi, determinando un aumento dal 20,6 per cento al 22,99 per cento della percentuale sul totale della spesa.

In questo settore, di cui si è voluto sottolineare l'importanza, la parte di competenza del Ministero dell'interno riguarda soprattutto la vigilanza sulle sale di pubblico spettacolo, affinché siano rispettate le disposizioni di legge in vigore (sia inibito l'ingresso ai minori di 16 anni per gli spettacoli ad essi vietati; sia verificata l'autorizzazione dei films che vengono proiettati nei cinematografi; non si trascendano i limiti della decenza negli spettacoli di arte varia eseguiti nei locali notturni, eccetera).

Non sono di competenza del Ministero dell'interno i provvedimenti relativi alla censura teatrale e cinematografica, che sono in esame da tempo al Senato e che riguardano

più precisamente il Ministero dello spettacolo, ma è anche qui da accogliere l'auspicio che lo Stato assicuri i mezzi più efficaci per salvaguardare i cittadini — e particolarmente i giovani — dalle offese recate in luogo pubblico al comune sentimento del pudore.

A questo principio si ispira altresì la legge 12 dicembre 1960, n. 1591 diretta a reprimere l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore ed alla decenza.

A questo principio di salvaguardia dei valori morali, sociali e religiosi del nostro popolo intendono tener fede quanti hanno a cuore la sanità spirituale dei giovani, premessa indispensabile per un migliore avvenire della Nazione.

3) *Polizia dei costumi e tutela della morale pubblica*

I compiti di vigilanza degli organi di pubblica sicurezza, in questo campo, sono stati profondamente modificati in conseguenza dell'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Essi tendono a prevenire e reprimere i reati di adescamento, di agevolazione e istigazione alla prostituzione, di corruzione di minorenni, di violenza carnale eccetera, previsti dalla citata legge e dal Codice penale.

Le tabelle che seguono possono dare una chiara dimostrazione dell'attività svolta dalla polizia, durante l'anno 1960, a tutela della morale pubblica e del buon costume.

ATTIVITA' DELLA POLIZIA DEI COSTUMI DURANTE IL 1960
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75

| | Maschi | Femmine | Totale |
|---|--------|---------|--------|
| Numero delle persone denunciate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1959, n. 75 | 102 | 1.394 | 1.496 |
| Numero delle persone accompagnate agli uffici di pubblica sicurezza per indagini (articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) . . | 5.097 | 18.589 | 23.686 |
| Numero delle persone diffidate per motivi di pubblica moralità . . | 176 | 811 | 987 |
| Numero delle persone rimpatriate per motivi di pubblica moralità . | 112 | 1.175 | 1.787 |
| Numero delle proposte avanzate all'Autorità giudiziaria per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di prostitute | — | 140 | 140 |
| Numero dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria su proposte avanzate, oltre che nell'anno 1960, anche in periodi precedenti: | | | |
| — accolte | — | 71 | 71 |
| — respinte | — | 29 | 29 |
| — in corso di esame | — | 59 | 59 |
| Numero delle proposte avanzate all'Autorità giudiziaria per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di persone dedite a favorire e sfruttare la prostituzione altrui | 69 | 22 | 91 |
| Numero dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria su proposte avanzate, oltre che nell'anno 1960 anche in periodi precedenti: | | | |
| — accolte | 58 | 17 | 75 |
| — respinte | 10 | 4 | 14 |
| — in corso di esame | 20 | 8 | 28 |
| Numero delle persone segnalate dal medico provinciale come sospette di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose | 2.654 | 1.838 | 4.492 |
| Numero dei provvedimenti adottati dal medico provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837 | 257 | 1.165 | 1.422 |
| Provvedimenti amministrativi adottati a carico di pubblici esercenti per motivi di pubblica moralità: | | | |
| a) sospensioni | 187 | — | 187 |
| b) revoche | 22 | — | 22 |

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai seguenti due prospetti risultano, poi, — in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica — le denunce avanzate durante l'anno 1960:

per gli altri delitti previsti dalla citata legge n. 75;
per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dal Codice penale.

DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75

(dati relativi anno 1960)

| | Questura | | Gruppo C.C. | | Totale generale | |
|--|----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Totale | di autori noti | Totale | di autori noti | Totale | di autori noti |
| Proprietà o esercizio, ecc. di una casa di prostituzione (art. 3, n. 1) | 81 | 81 | 26 | 26 | 107 | 107 |
| Locazione di immobile per l'esercizio di una casa di prostituzione (art. 3, n. 2) | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| Abituale tolleranza in locali aperti al pubblico di persone che ivi si danno alla prostituzione (art. 3, n. 3) | 31 | 31 | 16 | 16 | 47 | 47 |
| Reclutamento per la prostituzione (art. 3, n. 4) | 44 | 44 | 7 | 7 | 51 | 51 |
| Agevolazione, favoreggiamento, induzione, istigazione alla prostituzione altrui (art. 3, nn. 4, 5 e 6) | 703 | 702 | 169 | 169 | 872 | 871 |
| Agevolazione, favoreggiamento, induzione, istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella ecc. (art. 4, n. 3) | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| Costrizione alla prostituzione (art. 1) | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3, n. 8) | 598 | 597 | 170 | 170 | 768 | 767 |
| Tratta di persone all'interno e all'estero per la prostituzione (art. 3, nn. 6 e 7) | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |

DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA ED IL BUON COSTUME

(dati relativi all'anno 1960)

| | Questura | | Gruppo C.C. | | Totale generale | |
|--|----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | totale | di autori noti | totale | di autori noti | totale | di autori noti |
| Violenza carnale (art. del Codice penale): | | | | | | |
| consumata | 313 | 310 | 690 | 683 | 1.003 | 993 |
| tentata | 108 | 105 | 324 | 299 | 432 | 404 |
| Atti di libidine violenti (art. 521 del Codice penale) | 522 | 458 | 627 | 598 | 1.149 | 1.056 |
| Ratto a fine di libidine (art. 523 del Codice penale) | 53 | 52 | 91 | 86 | 144 | 138 |
| Atti osceni (art. 527 del Codice penale) | 1.685 | 1.599 | 1.326 | 1.279 | 3.011 | 2.878 |
| Corruzione di minorenni (art. 530 del Codice penale) | 286 | 277 | 327 | 323 | 613 | 600 |
| Altri (artt. 520, 522, da 524 a 526, 528, 529) | 127 | 125 | 212 | 211 | 339 | 336 |

Dai dati tratti dai rapporti trimestrali dei Prefetti al Ministero dell'interno, si desume, inoltre, una lieve tendenza all'aumento, già rilevato negli anni precedenti, degli indici relativi della criminalità sessuale, dell'omosessualità e delle malattie celtiche, in numerose Provincie.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Senato, anche durante la discussione del bilancio della Sanità, al diffondersi delle malattie veneree fra i giovani, che sembra soprattutto da imputare alla mancata emanazione di norme che disciplinino l'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Allo scopo di reprimere le forme più scandalose della prostituzione, è stato presentato dal Governo al Senato il disegno di legge n. 1384: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ». In esso è particolarmente

considerato — come si legge nella relazione — « il grave fenomeno dell'invito al libertinaggio, che, specie nei grandi centri, ha assunto proporzioni scandalose, senza che, in base alle disposizioni vigenti — malgrado l'attività dianzi ricordata nei prospetti allegati — si possano compiere efficaci interventi ».

Voci responsabili si sono levate da ogni campo — ricordiamo, ad esempio, le relazioni dei Procuratori della Repubblica presso le Corti d'appello in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1961 — per invocare, nel sostanziale rispetto della legge vigente, modifiche ed integrazioni della legge stessa. Si ritiene, pertanto, di dover sollecitare vivamente la discussione, da parte del Senato, dell'atteso provvedimento.

In merito all'applicazione della citata legge 12 dicembre 1960, n. 1591, relativa all'affissione ed esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari

al pudore ed alla decenza, non si posseggono ancora dati statistici completi per l'esercizio in corso, ma si può affermare che essa ha conseguito, in gran parte, gli scopi per i quali era stata proposta; risultati ancor più efficaci si potranno ottenere con una intelligente azione volta a stimolare l'autocontrollo degli interessati, nello spirito delle finalità morali e sociali del provvedimento in questione.

L'attività della polizia dei costumi nella opera di vigilanza sulla stampa e affissioni, sugli spettacoli, sugli omosessuali, nel corso dell'anno 1960, può essere riassunta dai seguenti prospetti:

Vigilanza stampa ed affissioni

| | | | |
|--|----|--------|-------|
| n. 235 pubblicazioni sequestrate per un complessivo di | N. | 74.688 | copie |
| n. 6 manifesti sequestrati per un complessivo di » | | 2.598 | » |
| persone denunciate . . . » | | 100 | |

Vigilanza sugli spettacoli

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| spettacoli sospesi | N. | 1 |
| persone diffidate » | | 4 |
| persone denunciate » | | 34 |
| chiusura locali » | | 7 |

Vigilanza sugli omosessuali

| | | |
|------------------------|----|-----|
| fermati | N. | 319 |
| diffidati » | | 119 |
| denunciati » | | 148 |
| arrestati » | | 64 |

C) POLIZIA FEMMINILE

Un Corpo di polizia femminile con due distinti ruoli, il primo per le Ispettrici ed il secondo per le assistenti di polizia è stato costituito in Italia, com'è noto, con legge 7 dicembre 1959, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 22 dicembre 1959.

In data 1° marzo 1961 — per l'attuazione di detta legge — sono state immesse in carriera ed inquadrare nella carriera direttiva

le Vice Ispettrici di polizia in prova, che hanno superato l'apposito concorso pubblico: esse hanno di recente preso regolare servizio e sono venute, così, a costituire il primo contingente di personale femminile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nell'espletamento del servizio, le Ispettrici saranno affiancate dalle assistenti di polizia, che verranno inquadrare nella carriera di concetto a seguito dei risultati del pubblico concorso, da poco espletato.

Fra i requisiti richiesti, per entrambi i concorsi, sono:

un'età compresa fra i 24 e i 37 anni;

l'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

lo stato nubile o di vedova.

Per le concorrenti a Vice Ispettrice viene richiesta la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche; per le aspiranti assistenti di polizia il diploma d'istruzione secondaria di 2° grado.

Si potrà presto avere elementi per valutare l'utilizzazione del Corpo di polizia femminile ed i concreti risultati da esso ottenuti nel campo operativo. Questo — secondo le attribuzioni stabilite dalla legge — sarà volto prevalentemente alla prevenzione ed all'accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia ed in materia di tutela del lavoro della donna e dei minori.

Sono — inoltre — deferiti alla polizia femminile le indagini e gli atti di polizia giudiziaria, relativi a reati commessi da donne e da minori di anni 18, ovvero in loro danno, nonché la vigilanza e l'assistenza di donne e di minori, nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Altro importante compito sarà rappresentato dall'attività di assistenza, che dovrà essere svolta nei confronti delle donne e dei minori, che si trovano in stato di abbandono morale e sociale, mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti preposti alla assistenza stessa, per specifica competenza. L'esperimento della polizia femminile è at-

teso con vivo interesse, soprattutto sotto il profilo dell'azione di prevenzione e di assistenza sociale.

Per le complesse e delicate attribuzioni che gli sono proprio il Corpo della polizia femminile dovrà disporre di personale particolarmente preparato e sensibile: è quindi necessario che — oltre alla completa conoscenza della materia professionale — le interessate siano poste in grado di acquisire, prima di entrare in servizio, una adeguata esperienza dell'ambiente, in cui saranno chiamate ad agire. È pertanto prevista, dalla legge istitutiva del Corpo, la frequenza — per la durata di cinque mesi — di un apposito corso di formazione professionale, che si svolge presso la Scuola superiore di polizia in Roma.

D) POLIZIA GIUDIZIARIA

Svolge la sua attività in condizioni di autonomia dal Potere esecutivo e di stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, dalla quale ha ricevuto — in numerose occasioni — attestati di riconoscimento e di plauso. Di tale attività, in rapporto all'andamento della criminalità, si tratta, di solito, in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia; si ritiene, pertanto, che si debba, qui, limitarci, soprattutto alla valutazione degli aspetti tecnici ed organizzativi dell'attività stessa.

1) *Organizzazione dei servizi*

In questo quadro merita di essere rilevata, in primo luogo, l'opera di riordinamento e potenziamento dei servizi centrali. In seno alla Direzione generale di pubblica sicurezza si è istituita una speciale « Divisione di polizia criminale », che ha il compito di provvedere a quanto attiene ai servizi di polizia criminale in genere e allo studio dei fenomeni e dei problemi relativi alla criminalità, nonché all'approntamento dei mezzi tecnico-scientifici impiegati in tali servizi.

Questi comprendono: due sezioni di polizia giudiziaria; l'Ufficio « Interpol », la Scuola superiore di polizia, una sezione di studi criminalistici, di nuova istituzione e l'Ufficio del « Bollettino delle Ricerche ». In particolare nella Scuola superiore di polizia scientifica si è provveduto a dare maggiore impulso ai servizi di nuova istituzione, rendendo operanti i laboratori di chimica, di fisica, di balistica e di medicina legale.

I Gabinetti di polizia scientifica saranno distinti in tre tipi: A, B e C, in ordine alle loro funzioni:

i Gabinetti di tipo A avranno sede nei seguenti dieci centri regionali: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari;

i Gabinetti di tipo B funzioneranno presso le rimanenti sedi di questura ed avranno adeguate attrezzature e personale tecnico specializzato;

i Gabinetti di tipo C, adibiti a servizi di documentazione, funzioneranno presso gli Uffici di pubblica sicurezza distaccati ed avranno attrezzatura ridotta.

In conseguenza di questo nuovo sistema di organizzazione saranno decentrati tutti i servizi di polizia scientifica: a tale scopo si è intensificata la preparazione di personale specializzato e, in primo luogo, di quello della carriera direttiva. Gli impianti, le attrezzature, le dotazioni di apparecchi scientifici saranno rinnovati e aggiornati, così da rispondere ad ogni moderna esigenza.

2) *Andamento della criminalità*

Di questo importante argomento si tratterà diffusamente, come già detto, in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. — Per quanto riguarda il numero complessivo dei reati — si nota una lieve diminuzione dal 1959 al 1960, nelle estorsioni, nei furti semplici e nei delitti contro la moralità, mentre sono in lieve aumento i furti aggravati e le rapine.

Per quanto riguarda — invece — la delinquenza minorile, si rileva il preoccupante aumento dell'11,46 per cento nell'anno 1960 rispetto al 1959.

Le cause sono molteplici e complesse; la influenza remota dell'ultima guerra, l'allentamento dei vincoli familiari, l'avidità del danaro, gli spettacoli immorali con scene di corruzione e di violenza. Appare sempre più necessario che famiglia, scuola, Stato, Chiesa facciano convergere la loro azione allo scopo di creare, intorno ai giovani, un ambiente di vita più sano ed elevato adatto a prevenire più che a reprimere le cause della delinquenza minorile.

Per quanto attiene, in particolare, ai compiti dello Stato molto si attende, come già si è detto, dall'opera dei servizi speciali recentemente affidati al Corpo della polizia femminile.

Notevole rilievo polemico ebbe nella discussione del bilancio dell'Interno per il precedente esercizio, presso i due rami del Parlamento, l'esame analitico della criminalità in Sicilia ed in Sardegna.

Per quanto riguarda la Sicilia possono trovarsi ampi elementi di valutazione nella relazione della 1^a Commissione del Senato sul disegno di legge n. 280-A (relatore senatore Zotta) « Istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia » e nelle allegare tabelle comparative.

Nel confronto fra il 1959 e il 1960 si desume un aumento nelle rapine, nelle estorsioni, nei sequestri di persona e soprattutto nei furti aggravati, mentre risultano diminuiti i furti semplici, gli abigeati ed i delitti contro il buon costume e le moralità.

Per quanto riguarda la Sardegna, tipica manifestazione criminosa nell'isola è costituita dal fenomeno dell'abigeato, causa a sua volta, di altri delitti di violenza e di una funesta catena di vendette.

Per questo tipo di reato, il numero complessivo è salito da 1.270 nel 1959, a 1428 nel 1960. Allo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e repressione, sono state costituite squadre anti-abigeato presso le compagnie carabinieri e si sono sensibilmente rinforzati i mezzi di comunicazione e di trasporto in dotazione alla polizia giudiziaria.

E) POLIZIE SPECIALI

In rapporto al crescente sviluppo del turismo, sono stati potenziati i servizi delle polizie speciali — ferroviaria, postale, stradale e di frontiera — per ciascuna delle quali sembra opportuno riportare alcuni dati indicativi:

1) Polizia ferroviaria

In relazione al piano di organizzazione predisposto dall'Amministrazione delle ferrovie ed alle accresciute esigenze di sicurezza, sono stati ampliati e perfezionati i servizi della polizia ferroviaria intesi a prevenire e reprimere i reati in danno dei viaggiatori e degli oggetti trasportati. Si trascrivono alcuni dati riassuntivi dell'attività svolta in merito nell'anno 1960:

| | |
|--|-------|
| Furti accertati in danno delle ferrovie dello Stato . . . n. | 4.743 |
|--|-------|

Responsabili denunciati:

| | |
|------------------------|-----|
| ferrovieri » | 24 |
| estranei » | 674 |

| | |
|--|------------|
| Ammontare complessivo del danno subito dalle Ferrovie dello Stato L. | 81.331.805 |
|--|------------|

Furti in danno dei viaggiatori:

| | |
|--------------------------------|--------|
| negli scali n. | 1.028 |
| in corsa treni » | 805 |
| Persone denunciate » | 206 |
| Scorte ai treni » | 94.200 |

2) Polizia postale

Nel corso del 1960 sono stati istituiti uffici di pubblica sicurezza per i servizi postali e telegrafici, diretti da funzionari di pubblica sicurezza nei 15 capoluoghi di provincia sedi di Ispettorato coordinatore interprovinciale poste e telegrafi; nei rimanenti capoluoghi i servizi stessi vengono svolti da posti di polizia postale, comandati da sottufficiali di pubblica sicurezza.

L'attività svolta nel 1960 è sintetizzata nel seguente prospetto:

| | | |
|---|----|------------|
| Reati denunciati | n. | 230 |
| Reati scoperti | » | 180 |
| Responsabili denunciati | » | 146 |
| Dipendenti postali e telegrafici denunciati in stato di arresto | » | 23 |
| Dipendenti postali e telegrafici denunciati a piede libero | » | 24 |
| Civili denunciati in stato di arresto | » | 23 |
| Civili denunciati a piede libero | » | 81 |
| Contravvenzioni diritti esclusività postale accertate | » | 2.317 |
| Somme effettivamente incassate dall'Amministrazione postale e telegrafica | L. | 13.759.461 |
| Scorte | n. | 274.112 |
| Persone fermate per misure di pubblica sicurezza | » | 3 |
| Persone rintracciate attraverso il «fermo posta» su richiesta dell'Autorità giudiziaria e dell'Autorità di Pubblica sicurezza | » | 73 |

3) Polizia di frontiera.

I servizi di questa polizia speciale sono stati snelliti e perfezionati, così da adeguarli alle accresciute esigenze del traffico e del turismo internazionale.

Per accordi intercorsi — durante il 1960 — con le Autorità di frontiera delle Nazioni confinanti, si sono potute pressochè eliminare le soste dei treni viaggiatori, alle stazioni di confine, per controlli di polizia, giacchè tali controlli vengono, di solito, esauriti durante la corsa dei treni, prima dell'arrivo alle frontiere.

Anche per quanto attiene al turismo via mare, i controlli vengono, in gran parte, effettuati durante la navigazione, a cura del personale preventivamente inviato nei porti di partenza. Negli altri casi il personale vie-

ne inviato incontro alle navi in arrivo, negli avanporti, così da sollecitare le operazioni di sbarco dei passeggeri.

Il costante sviluppo dei servizi di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea è documentato dai dati statistici che seguono. Durante l'anno 1960 hanno passato le frontiere con passaporto o documento equipollente, complessivamente 70.756.904 persone, di cui 44.172.357 stranieri e 26.584.547 italiani così distinti:

Frontiera terrestre: n. 68.112.077, di cui n. 42.186.259 stranieri e n. 25.965.818 italiani;

Frontiera marittima: n. 794.607, di cui n. 544.874 stranieri e n. 249.733 italiani;

Frontiera aerea: n. 1.810.220, di cui 1.441.224 stranieri e n. 368.996 italiani.

Il volume del movimento alle frontiere nel 1960, si può inoltre desumere anche dai seguenti elementi:

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| treni controllati | n. | 117.143 |
| piroscafi controllati | » | 57.608 |
| aerei controllati | » | 88.328 |

4) Polizia stradale

Nel corso della discussione del disegno di legge relativo al piano di costruzione di nuove strade e autostrade, fu ampiamente illustrata al Senato l'insufficienza della rete stradale, nei confronti del rapido accrescimento del numero degli automezzi e dei veicoli di ogni specie, che vengono messi in circolazione.

L'esigenza di una rigorosa disciplina del traffico si è resa sempre più assillante e, con essa, si è resa più urgente l'attuazione del piano di potenziamento della polizia stradale, che è appunto preposta alla osservanza — da parte degli utenti — delle norme stabilite dal Codice della strada.

L'organico del personale che inizialmente prevedeva l'impiego di 104 ufficiali, 776 sottufficiali e 1.920 guardie, per un totale di 2.800 unità e che — in base al citato piano di rafforzamento — dovrà averne 8.000, alla fine del mese di maggio ultimo scorso aveva

già raggiunto il numero di 7.139 elementi, dei quali 146 ufficiali, 976 sottufficiali e 6.197 appuntati, guardie scelte e guardie.

Alla stessa data l'organizzazione capillare dei servizi della polizia stradale era così articolata:

- n. 16 compartimenti;
- n. 92 sezioni, costituite in ogni capoluogo di provincia;
- n. 50 sottosezioni;
- n. 178 distaccamenti ed un numero variabile di posti mobili.

In rapporto con l'aumento dell'organico sono state accresciute, rinnovate e ammodernate le attrezzature meccaniche e le dotazioni tecniche e scientifiche. Alla fine del 1960 le attrezzature meccaniche comprendevano:

- n. 1.100 autovetture o camionette;
- n. 160 autofurgoni per il servizio di rilevazione infortunistica;
- n. 56 camioncini e autocarri leggeri;
- n. 3.948 motociclette dei tipi più moderni.

Le dotazioni tecniche e scientifiche comprendevano inoltre: macchine fotografiche, fonometri, magnetofoni, radartachimetri, traffipax, cinetimer, eccetera.

I vari servizi dispongono, infine, di stazioni radiotelefoniche fisse e mobili, laboratori fotografici, officine di riparazione, eccetera. Le suddette attrezzature e dotazioni vengono costantemente ampliate e perfezionate, così da mantenerle sempre in condizioni di piena efficienza e funzionalità.

Si riportano alcuni dati statistici, che documentano la entità dell'opera svolta dalla polizia stradale per la tutela della disciplina del traffico.

Nel 1960 gli accertamenti per infrazioni al codice della strada sono stati complessivamente n. 2.830.217, dei quali n. 2.500.337 definiti con l'oblazione in via breve, n. 37.903 definiti con l'oblazione in via ordinaria ed i restanti n. 291.977 verbalizzati. Nel 1960, inoltre, si è avuto un gettito per proventi derivanti da oblazioni di lire 4.612.538.704

mentre nel 1959 erano state introitate lire 3.197.773.884.

Nel 1960 la polizia stradale è intervenuta alla rilevazione di n. 89.578 incidenti stradali che hanno causato n. 3.753 morti e n. 76.278 feriti.

Il lavoro della polizia stradale è reso più arduo dal fatto che non è — ovviamente — distribuito in maniera uniforme durante i vari periodi dell'anno, ma raggiunge punte impressionanti in determinate circostanze. Ad esempio, in occasione della recente festività del Ferragosto, il numero dei veicoli circolanti nei giorni dal 12 al 16 è stato valutato in oltre 18 milioni, cifra non mai raggiunta negli anni precedenti.

Nello stesso periodo di tempo la polizia stradale ha effettuato 14.875 pattuglie, che hanno percorso complessivamente 1.771.015 chilometri. Durante questo pattugliamento sono state constatate 65.222 infrazioni al codice della strada: di esse 56.752 sono state conciliate con oblazione e 8.740 sono state verbalizzate. Inoltre la polizia stradale è dovuta intervenire in 2.041 incidenti, fra i quali 72 mortali, con un totale di 86 morti ed ha dovuto rispondere a 4.276 richieste di soccorso.

Durante le suddette cinque giornate, 12 membri del corpo di polizia sono rimasti vittime di incidenti.

Meritevole di vivo plauso è l'opera della « stradale » che si è prodigata oltre ogni limite, come bene ha detto il Ministro dell'interno onorevole Scelba, ponendo nel giusto rilievo lo spirito di sacrificio degli uomini e l'efficienza dei mezzi.

Ma ancor troppo elevato è il numero delle infrazioni alle norme della disciplina stradale e numerose, quindi, permangono le cause di incidenti.

Si concorda, pertanto, con le conclusioni enunciate dal Ministro circa l'opportunità di applicare intanto — vista la scarsa efficacia delle multe — con tutto il suo rigore e con la maggiore tempestività, l'articolo 91 del codice della strada, il quale prevede il ritiro temporaneo della patente di guida a quegli

automobilisti che siano incorsi più volte in alcune infrazioni particolarmente gravi previste nell'articolo stesso.

In attesa che vengano formati gli appositi schedari dei contravventori, si renderà opportuna la presentazione di un disegno di legge che preveda — nei casi delle infrazioni di cui al suddetto articolo 91 — il ritiro immediato della patente di guida e la sua restituzione dopo un periodo di tempo più o meno lungo in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa.

In tutti quei casi, in cui l'educazione degli utenti della strada — anche degli utenti minori, quali ciclisti, pedoni, eccetera — si dimostri inadeguata alla doverosa tutela dell'incolumità propria ed altrui, la sanzione della legge sia severa e tempestiva.

Molto opportune sono apparse le « istruzioni per il miglioramento della sicurezza del traffico » impartite ai Prefetti dal Ministero dell'interno — Direzione Generale dell'Amministrazione civile — con circolare numero 16.500 dell'8 settembre ultimo scorso.

In essa si dispone che venga richiamato l'attenzione delle Provincie, dei Comuni e dei loro consorzi sulle deficienze di manutenzione della rete stradale minore — così del fondo, come delle opere necessarie e della segnaletica — specialmente di quella orizzontale; soggetta a più rapida usura affinché vengano operati i necessari interventi.

Si raccomanda inoltre, nella stessa circolare, una maggiore cura, da parte degli Enti locali, nella selezione del personale addetto al traffico, nella sua preparazione tecnica e professionale, nel progressivo miglioramento dei rapporti di reciproca collaborazione fra gli utenti della strada e gli agenti; nella congrua dotazione — ove possibile — di apparecchi ausiliari per il controllo delle infrazioni. È evidente che soprattutto l'adeguamento della rete stradale alle esigenze del traffico è un fattore di primaria importanza per conseguire un maggior margine di sicurezza nella circolazione dei veicoli, sempre più potenti e numerosi.

F) SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si è rilevato — all'inizio del Capitolo relativo alla Sicurezza pubblica — quale sia la misura degli aumenti previsti nella spesa per la manutenzione e l'efficienza dei servizi di questo ramo dell'Amministrazione statale.

È doveroso aggiungere che quella misura appare ancora insufficiente a sopperire alle necessità più sentite.

Si impone, infatti, un sollecito miglioramento degli accasermamenti, molti dei quali appaiono scarsamente idonei ad accogliere i reparti, per capienza e funzionalità.

Dovrà essere provveduto al diretto finanziamento delle opere di manutenzione e restauro delle caserme demaniali; all'aumento di spesa per le locazioni di stabili — circa il 40 per cento — che col 1° ottobre 1961 (per effetto della legge 21 dicembre 1960, n. 1521) passano dal regime vincolistico a quello di libera contrattazione; una migliore attrezzatura di mense, cucine, servizi igienici, impianti di riscaldamento.

Per l'efficienza del parco automezzi sarebbe necessario prevedere il rinnovo annuale di una maggiore aliquota dei mezzi stessi.

Per conseguire il risparmio di personale e di tempo connesso con l'automazione, dovrebbe estendersi ad altri settori la meccanizzazione dei servizi, già parzialmente sperimentata. Appare, infine, necessario prevedere una maggiore spesa anche per il rinnovo più ampio e frequente del materiale di corredo e di equipaggiamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La revisione biennale delle clausole contrattuali per gli appalti del casermaggio determinerà un maggiore onere di circa l'8 per cento conseguente all'aumento verificatosi nei prezzi.

Non sarà inutile ripetere, in proposito, che la maggior parte degli aumenti di stanziamento previsti nei Capitoli 84, 89, 90 e 92 dello stato di previsione in esame, è assorbito dalla spesa passata a carico dello Stato dai Comuni e dalle Provincie, a seguito del-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

È — pertanto — giustificato il voto che, nei successivi esercizi, siano ulteriormente maggiorati gli stanziamenti relativi ai suddetti Capitoli, così da poter conseguire un effettivo sensibile progresso nei servizi in questione.

G) ORDINAMENTO E ADDESTRAMENTO

1) *Personale civile*

L'inquadramento del personale civile dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza risulta dal seguente prospetto:

| | Pianta organica | Pianta effettiva |
|--|-----------------|------------------|
| Carriera personale direttivo | 2.086 | 1.995 |
| Carriera personale di concetto | 700 | 676 |
| Carriera personale esecutivo | 1.410 | 1.285 |
| Personale Servizi tecnici (ruoli ad esaurimento): | | |
| Carriera personale direttivo | — | 9 |
| Carriera personale di concetto | — | 204 |
| Carriera personale esecutivo | — | 48 |
| Carriera personale ausiliario | — | 16 |
| Operai permanenti: | | |
| Capi operai | 1 | 1 |
| Operai qualificati (2 ^a cat.) | 8 | 1 |
| Operai comuni (3 ^a cat.) | 107 | 72 |
| Operai comuni (7 ^a cat.) | 4 | 2 |
| Polizia femminile: | | |
| Carriera personale direttivo | 103 | 1 |
| Carriera personale di concetto | 450 | 22 |

Sono allo studio due provvedimenti, dei quali si sono rese sempre più evidenti la necessità e l'urgenza:

l'ampliamento dell'organico della carriera esecutiva;

la revisione dell'organico della carriera ausiliaria.

Durante l'esercizio in corso si è attuata la istituzione del ruolo del personale di polizia femminile — del quale si è già parlato — espletando i concorsi di ammissione in carriera e i corsi di formazione.

In conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1089, si è — infine — approntato il regolamento concernente le caratteristiche dell'uniforme di servizio per le ispettrici e le assistenti di polizia.

2) *Personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.*

L'inquadramento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risulta dal seguente prospetto:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | In servizio negli uffici centrali | In servizio nei comandi o uffici periferici |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ufficiali | 98 | 1.113 |
| Sottufficiali | 1.104 | 11.010 |
| Militari di truppa | 1.789 | 60.945 |
| TOTALE | 2.991 | 73.068 |
| | | 2.991 |
| TOTALE DELLA FORZA | | 76.059 |

Nel corso delle discussioni sui bilanci dei precedenti esercizi, si è spesso polemizzato sull'entità numerica del Corpo, che a taluni gruppi politici è apparsa eccessiva.

Dall'importanza che viene attribuita ai servizi di polizia e dallo stesso sviluppo che — nella relazione al bilancio — viene dato alla parte attinente a quei servizi, si è voluto trarre, da taluno, l'illazione che il Governo basato sull'attuale maggioranza è « un Governo di Polizia ».

Anche nella presente relazione — tuttavia — si è voluto diffondersi, seguendo lo schema dell'analogia relazione presentata alla Camera, sulla mole imponente di pubbliche esigenze, cui il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in generale e le Polizie speciali in particolare, devono soddisfare, per convincere ogni osservatore obiettivo ed imparziale che non soltanto l'organico attuale non è eccessivo, ma appare — in molti casi — del tutto insufficiente.

Si elencano, qui di seguito, i maggiori problemi che — al principio dell'esercizio finanziario — interessavano il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

adozione di un nuovo stato giuridico per i militari di polizia;

inquadramento in ruolo del personale in servizio temporaneo e sistemazione del personale che non può essere inquadrato in ruolo e non ha potuto usufruire della stabilizzazione in servizio a norma della legge 11 luglio 1956, n. 699;

modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 288, nonché al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, con norme integrative alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituiva il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio agli ufficiali del Corpo della guardia di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali a seguito di concorso ed al personale assunto in servizio temporaneo;

riordinamento ed adeguamento delle indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile giornaliero, di ordine pubblico, dell'indennità giornaliera di pubblica sicurezza e di specializzazione;

definizione delle categorie di appartenenti al Corpo da considerare specializzati e concessione ad essi di una indennità adeguata;

concessione della assistenza sanitaria E.N.P.A.S. al personale in servizio di prima ferma o temporaneo;

estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 3 sulla concessione di un equo indennizzo per perdita della integrità fisica;

ripristino del diritto al massimo di pensione al compimento del 25° anno di servizio;

definizione del disegno di legge relativo alla istituzione del ruolo degli ufficiali medici;

decentramento assegni, pensioni, indennità di buonuscita.

Tali problemi sono stati affrontati con decisione e si è pervenuti, in breve tempo, al-

l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di vari disegni di legge, di cui si è fatto precedentemente cenno.

3) Addestramento e specializzazione

Dal seguente prospetto si desume che — durante l'anno 1960 — si è intensificata la istruzione e la preparazione specifica del personale:

Corsi di specializzazione:

| | Sottufficiali | Guardie |
|--|---------------|---------|
| Corso per la stradale (12 agosto 1960) | 21 | 226 |
| Corso per sommozzatori (17 luglio 1960) | — | 26 |
| Corso per infermieri in fisiologia subacquea (23 luglio 1960) | 1 | 11 |
| Corso per piloti di imbarcazioni con motore fuori bordo (dal 12 al 23 agosto 1960) | — | 6 |
| Corso per motoristi navali (10 settembre 1960) | 6 | — |
| Corso per ferrovieri (27 settembre 1960) | — | 60 |
| Corso per segnalatori dattiloscopici (11 ottobre 1960) | 5 | 8 |
| Corso per capi-officina (13 ottobre 1960) | 6 | — |
| Corso per la stradale (19 novembre 1960) | — | 247 |

Corsi di istruzione:

| | Numero partecipanti |
|---|---------------------|
| 27° corso (Nettuno) dal 1° agosto 1960 al 10 dicembre 1960 | 1.067 |
| 28° corso (Nettuno) dal 1° dicembre 1960 al 9 febbraio 1961 (presso tutti i reparti mobili) | 1.958 |
| 29° corso (Nettuno) dal 20 febbraio 1961 chiamati (presso tutti i reparti mobili) | 2.238 |

L'addestramento tecnico, scientifico e professionale delle varie categorie, civili e militari, del personale della Pubblica sicurezza, è stato curato con particolare attenzione e diligenza, sulla base di un concreto e pratico programma, allo scopo di realizzare una organizzazione più razionale ed efficiente e conferire ai singoli maggior senso di prestigio e di autorità.

L'opera di formazione si è ispirata al concetto di creare rapporti di maggiore comprensione fra l'agente di polizia ed il cittadino, che al tutore dell'ordine deve poter sempre guardare con sentimenti di stima e di fiducia.

Tra i corsi di nuova istituzione, merita particolare menzione quello riservato alle vice-ispettrici in prova, di cui si è già fatto cenno.

Tale corso, oltre all'insegnamento delle materie tecnico-professionali, affidate a titolari di cattedre universitarie, liberi docenti, alti magistrati e funzionari di provata preparazione, comprende una vasta gamma di esercitazioni pratiche, nonché visite ed esperienze concrete presso Enti e Istituti che perseguono scopi di prevenzione e di assistenza sociale. Nel programma è stato inserito anche un compiuto e approfondito insegnamento di metodologia professionale nei rapporti sociali, affidato ad esperti docenti dell'Ente nazionale scuole italiane di servizio sociale (E.N.S.I.S.S.).

A tale corso ne faranno seguito altri per vice-assistenti di polizia della carriera di concetto, onde il personale tutto della polizia femminile possa svolgere quell'azione sociale altamente qualificata, che finalizza la sua legge istitutiva.

4) Attività assistenziale

Per l'assistenza e previdenza a favore dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza e delle loro famiglie, sono state spese — durante l'anno

1960 — lire 286.118.494, delle quali soltanto lire 16.200.000 a carico del bilancio dello Stato; 30 milioni di lire sono stati prelevati dal fondo costituito con gli utili degli spacci gestiti dai reparti del Corpo e la somma rimanente è stata erogata dall'Amministrazione del « Fondo assistenza e previdenza per il personale di Pubblica sicurezza ».

Oltre alle forme di assistenza già in atto, numerose altre ne sono previste per l'utilizzazione del tempo libero dal servizio in centri ricreativi, con l'incremento dell'attività sportiva, con iniziative artistiche e culturali, con proiezioni, conferenze, eccetera. Lo sviluppo di tale programma sarà commisurato alla disponibilità di fondi.

Una benefica opera assistenziale è stata portata a compimento nel 1960: il collegio maschile per gli orfani del personale della Pubblica sicurezza, che ha sede in Fermo e che ha iniziato la sua attività il 1° ottobre 1960, con 71 ragazzi delle varie scuole. Nell'anno scolastico 1961-62 potranno essere accolti nel collegio circa 170 orfani.

Dopo aver ricordato le provvidenze a favore degli orfani, appare doveroso elevare un pensiero reverente e grato alla memoria dei Caduti della Pubblica sicurezza, vittime del dovere per la tutela dell'ordine, per la osservanza della legge, al servizio del Paese. Un pensiero commosso si rivolge anche ai Caduti in tumulti o conflitti fra la popolazione civile, spesso vittime di una tragica fatalità o di esasperate passioni, più che di colpe.

Si consenta al relatore di esprimere la fiducia che — con una maggiore educazione dei cittadini, con una più progredita coscienza civica, con un più profondo rispetto della vita e dei beni altrui — l'opera della Pubblica sicurezza venga sempre più indirizzata a prevenire anziché reprimere i delitti ed i reati.

Si trascrivono, nei seguenti prospetti, i dati relativi ai Caduti ed ai feriti del personale della Pubblica sicurezza nell'ultimo triennio:

FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

| ANNO | Caduti in servizio | Deceduti per infermità dipendente da causa di servizio | Feriti in servizio | Infermità dipendenti da cause di servizio | Totale |
|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--------|
| 1958 | — | — | 23 | 36 | 59 |
| 1959 | — | 1 | 18 | 23 | 42 |
| 1960 | 1 | 1 | 41 | 24 | 67 |

CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

| ANNO | Deceduti | Feriti | Riformati in seguito a lesioni riportate in servizio per causa di servizio |
|----------------|----------|--------|--|
| 1958 | 18 | 1.081 | 146 |
| 1959 | 15 | 1.501 | 16 |
| 1960 | 14 | 1.431 | 60 |

ASSISTENZA PUBBLICA

La previsione di spesa per l'assistenza pubblica nell'esercizio 1961-62 ammonta a complessive lire 49.833.749.319, così suddivise: lire 24.182.000.000 per la parte ordinaria, con una diminuzione di 31 milioni rispetto all'esercizio precedente e lire 25.651.749.319 per la parte straordinaria con un aumento di lire 1.391.431.042 rispetto al 1960-61.

Per tale aumento la maggiore incidenza è data — al capitolo 148 — dalla somma di un miliardo prevista quale maggiore assegnazione straordinaria per l'integrazione dei

bilanci degli E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Un incremento di 494.431.042 lire si nota, poi, al capitolo 150, per l'attuazione del piano d'ammodernamento relativo alla costruzione di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo destinati ai profughi ricoverati in centri di raccolta.

Per la parte ordinaria un aumento di 50 milioni è previsto al capitolo 113, per il mantenimento degli inabili al lavoro ricoverati in appositi stabilimenti; un nuovo capitolo (n. 126) si istituisce, infine, in rela-

zione alla legge 9 agosto 1960, n. 866 per il contributo annuo dello Stato — 70 milioni — al mantenimento dei minori assistiti all'Albergo dei poveri di Napoli.

Il fondo per anticipazione rette di ospedalità ai sensi della legge 8 settembre 1957, numero 579 è iscritto al movimento di capitali, in quanto è recuperabile dal Tesoro a carico dei Comuni: la cifra di 20 miliardi è rimasta invariata perchè — malgrado l'aumento delle rette ospedaliere — è alquanto diminuito il numero degli assistiti da parte dei Comuni, per il progressivo estendersi dell'assistenza sanitaria a nuove categorie (pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, coltivatori diretti, artigiani, commercianti).

Una riforma radicale della legislazione sulla assistenza pubblica e sugli Enti che la attuano è invocata da tempo e forma oggetto di varie proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Da parte del Governo sono stati predisposti studi approfonditi per dare alla materia un nuovo assetto giuridico, in attuazione del precetto contenuto nell'articolo 38 della Costituzione.

Nel frattempo non sono mancati interventi massicci per sopperire alle più sentite esigenze.

Nell'esercizio 1959-60 gli interventi complessivi effettuati dal Ministero dell'interno hanno raggiunto la cifra di 48.676.002.840 di lire, cui vanno addizionati lire 8.130.351.385, affluite al Fondo nazionale del soccorso invernale. L'attività assistenziale degli Enti locali (Amministrazioni provinciali, Comuni, E.C.A., patronati scolastici) si è realizzata con la spesa complessiva di lire 201 miliardi e 489.000.000.

Nelle cifre suddette non sono, naturalmente, comprese le prestazioni di Enti assistenziali vari, quali O.N.M.I., A.A.I., eccetera e le spese di gestione per le colonie marine e montane e per i campeggi estivi.

In tre diversi settori può distinguersi la attività assistenziale svolta dal Ministero dell'interno: a) attività di assistenza diretta; b) attività di controllo e d'indirizzo; c) interventi per integrazione finanziaria.

A) ATTIVITA' ASSISTENZIALE DIRETTA

L'assistenza diretta del Ministero si esplica a beneficio di varie categorie di bisognosi. Si accenna alle principali attività:

1) Assistenza ai minori e agli inabili.

Viene esercitata mediante il ricovero presso idonei istituti sia di minori normali, che persino in particolari condizioni di bisogno, sia di mutilati in attesa di pensione di guerra, sia di affetti da minorazioni fisiche o psichiche, che li rendano permanentemente o temporaneamente inabili, quando non vi siano altri Enti preposti alla loro assistenza.

Agli Istituti convenzionati vengono corrisposte rette differenziate, secondo che si tratti di minori normali o di invalidi, ma la misura della quota *pro capite* è tuttora inadeguata, così da recare serio pregiudizio a questa forma di assistenza. Per l'esercizio 1961-62 è previsto, al capitolo 142, un aumento di 100 milioni per maggiorazione di rette, rispetto all'attuale esercizio.

2) Assistenza estiva ed invernale di minori bisognosi.

Per « soccorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati » è prevista per l'esercizio 1961-62 una spesa di lire 4.500.000.000.

Nell'esercizio finanziario corrente, per il quale era iscritta in bilancio un'uguale somma, si sono organizzate 183 colonie temporanee e campeggi e n. 1133 colonie diurne in cui sono stati ospitati rispettivamente numero 221.183 e n. 107.838 minori bisognosi, per un totale di 329.021 unità. Nel periodo invernale sono stati assistiti negli asili, con le refezioni, nei dopo-scuola n. 732.726 minori bisognosi.

3) Assistenza sanitaria

Ricoveri e prestazioni sanitarie varie sono a carico dello Stato per profughi, rifugiati, folli stramieri ed apolidi; contributi in danaro vengono erogati per acquisto di apparecchi ortopedici e per protesi. Sono anche

assistiti i connazionali all'estero, che abbiano bisogno di cure speciali in Italia.

I relativi stanziamenti, previsti ai capitoli 111 e 112 dell'esercizio 1961-62 sono rimasti invariati, rispettivamente nelle cifre di 2.760 milioni e di 250 milioni.

4) Assistenza in natura

Le assegnazioni di materiale vario disposte a favore di Enti, Istituti di ricovero, ospedali eccetera tendono ad integrare la retta corrisposta per l'assistenza a combattenti, reduci, rimpatriati, profughi eccetera. Dell'assistenza in natura beneficiano in media, ogni anno, circa 2.000 Enti ed Istituti e 17.000 nuclei familiari o singoli indigenti, compresi nelle suddette categorie.

5) Assistenza e rieducazione delle donne uscite dalle case di prostituzione

Relativamente poche sono le donne appartenenti a tale categoria, che chiedono di essere ospitate in Istituti di patronato o di frequentare corsi di addestramento al lavoro o di qualificazione professionale.

Il Ministero incoraggia le iniziative, che tendono a favorire l'opera di rieducazione e di recupero alla società delle interessate: alcuni centri assistenziali sono sorti in varie città d'Italia, ma i risultati conseguiti sono tuttora alquanto modesti. Molto rimane da operare in questo campo a seguito della attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Uno stanziamento di 750 milioni è iscritto in bilancio al capitolo 127 delle spese ordinarie; in esso è previsto anche il pagamento delle rette di ricovero dei figli minorenni, oltre a quelle delle rette di mantenimento delle interessate in istituti di patronato.

B) ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

Al Ministero dell'interno è demandata, dall'articolo 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la vigilanza sugli Enti assistenziali ed, in genere, sulla pubblica beneficenza, vigilanza, che viene, di solito, esercitata a mezzo dei Prefetti.

L'attività di controllo e di indirizzo viene, invece, svolta direttamente dal Dicastero sui seguenti Enti a carattere nazionale:

1) Opera nazionale per i ciechi civili

La legge istitutiva 9 agosto 1954, n. 632 prevedeva l'assegnazione di un contributo annuo dello Stato nella misura di lire 4.200 milioni; con la legge 20 febbraio 1958 tale contributo è stato portato a 8.900 milioni e con successiva legge 3 gennaio 1960, n. 3 è stato elevato a 10.400 milioni.

Inoltre sono stati assegnati all'Opera i seguenti contributi straordinari:

- esercizio 1958-59, lire 3.700 milioni;
- esercizio 1959-60, lire 5.000 milioni;
- esercizio 1960-61, lire 3.000 milioni (con

legge 20 giugno 1961, n. 547).

2) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti.

Il contributo annuo statale a beneficio dell'Ente ammonta a lire 750 milioni. Per lo esercizio in corso è stato assegnato un contributo straordinario di 700 milioni, con la citata legge 20 giugno 1961, n. 547, la quale prevede, inoltre, sovvenzioni straordinarie dell'importo di lire 300 milioni a favore di altri Istituti per i sordomuti.

3) Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio

Tale Ente beneficia di un contributo annuo di lire 400 milioni, di cui 30 milioni a carico del Ministero dell'interno (capitolo 121). È stata recentemente approvata dal Senato una legge che prevede il passaggio all'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra delle prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e invalidi per servizio. Altri provvedimenti legislativi sono in corso di elaborazione per l'assistenza agli orfani dei Caduti per causa di servizio ordinario sia militare che civile.

Anche su altri Enti, regolati da particolari Statuti, viene esercitata direttamente la vigilanza del Ministero dell'interno, quali il pio istituto Santo Spirito e gli Ospedali riu-

niti di Roma, la Fondazione Gaslini di Genova, le Opere laiche palatine pugliesi.

C) INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE FINANZIARIA

Nell'integrazione finanziaria rientra la amministrazione del fondo destinato a sovvenire, con contributi straordinari, enti di assistenza e beneficenza sollievo dei poveri operanti con profitto. Poichè sono assai numerosi gli istituti non forniti di mezzi finanziari adeguati ai bisogni, cui si propongono di provvedere, il Ministero distribuisce le sue erogazioni tenendo conto del *deficit* accertato delle singole gestioni, in modo da assicurarne la continuità, sopperendo ai loro più urgenti bisogni. Di siffatte sovvenzioni hanno beneficiato asili infantili, orfanotrofi, gerontocomi eccetera, ma soprattutto rilevante è l'integrazione erogata a favore degli Enti comunali di assistenza e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Lo stanziamento previsto, a questo scopo, per l'esercizio 1960-61 è di lire 12.700.000.000, con l'aumento di un miliardo rispetto al precedente esercizio, come si è osservato all'inizio del Capitolo relativo all'assistenza.

In considerazione, tuttavia, della nota situazione deficitaria, in cui versano i bilanci degli E.C.A., si confida che — analogamente a quanto operato nel decorso esercizio — venga assegnata una ulteriore integrazione, da ripartire fra le prefetture, in rapporto al numero degli abitanti, alle condizioni eco-

nomiche e sociali delle provincie, allo stato di disoccupazione e di sottoccupazione eccetera.

A questo proposito si ritiene opportuno ricordare il voto più volte espresso dall'Associazione nazionale enti di assistenza (A.N.E.A.), affinché lo stanziamento annuale a favore degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) sia adeguato alla misura dei due quinti dell'ammontare dell'addizionale E.C.A., secondo lo spirito della legge istitutiva dell'addizionale stessa (legge 25 aprile 1938, n. 614).

Se il provento dell'addizionale in questione previsto nel bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 in 49 miliardi, venisse ripartito in ragione dei tre quinti alle Provincie e di due quinti agli E.C.A., spetterebbero alle prime 29 miliardi e 200 milioni (anzichè i 34 miliardi e 200 milioni previsti al capitolo 49 del bilancio del Ministero delle finanze) ed ai secondi 19 miliardi e 600 milioni (anzichè i 14 miliardi e 600 milioni previsti — fra spesa ordinaria e straordinaria — ai capitoli 116 e 148 del bilancio del Ministero dell'interno).

D) FONDO NAZIONALE SOCCORSO INVERNALE

Negli esercizi 1958-59 e 1959-60 sono affluite al Fondo le seguenti somme, fra le quali meritano particolare apprezzamento le offerte volontarie versate ai fondi provinciali:

| | Gestioni | |
|---|---------------|---------------|
| | 1958-59 | 1959-60 |
| <i>Introiti:</i> | | |
| Sovraprezzi sui pubblici spettacoli (S.I.A.E.) | 3.045.268.779 | 3.762.906.942 |
| Sovraprezzi sui biglietti di ingresso ai Casinò da gioco | 1.314.542.000 | 1.580.285.000 |
| Sovraprezzi sulle ferrovie dello Stato | 276.030.029 | 314.835.160 |
| Sovraprezzi sui trasporti pubblici extra-urbani e sulle autostrade | 626.894.947 | 694.243.899 |
| Offerte di enti centrali e provinciali | 108.217.907 | 99.173.050 |
| Offerte volontarie affluite ai Fondi provinciali istituiti presso le singole Prefetture | 1.656.303.916 | 1.678.907.334 |
| TOTALE | 7.027.257.578 | 8.130.351.385 |

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le somme introitate sono state così ripartite:

TABELLA B

| | Gestioni | |
|--|---------------|---------------|
| | 1958-59 | 1959-60 |
| Iniziative varie relative all'assistenza generica (sussidi in denaro e in natura, distribuzione viveri, esecuzioni lavori pubblica utilità a sollievo della disoccupazione ecc.) | 5.832.680.000 | 5.404.800.000 |
| Sussidi straordinari ai lavoratori della piccola pesca in stato di indigenza | 218.000.000 | 215.000.000 |
| Offerte volontarie raccolte localmente ed utilizzate dalle prefetture per iniziative varie relative all'assistenza generica | 1.656.303.916 | 1.678.907.334 |
| Per ripiano disavanzo gestioni precedenti | 319.727.190 | 999.453.528 |
| TOTALE | 8.026.711.106 | 8.298.160.862 |

E) ASSISTENZA AI PROFUGHI

Le funeste conseguenze della guerra si fanno ancora sentire con la presenza nel nostro Paese di numerosi profughi, non solo giuliani e dalmati, ma anche provenienti dall'Africa settentrionale, il cui afflusso si è intensificato negli ultimi mesi. Si debbono, pertanto, approntare provvedimenti immediati atti ad assicurarne l'assistenza e l'alloggio e — nel contempo — studiare provvedimenti di più ampia portata, di concerto fra il Ministero dell'interno e gli altri Dicasteri interessati, atti ad eliminare definitivamente i Centri di raccolta, per reinserire i profughi nelle normali attività e renderli compartecipi della vita della Nazione.

Nell'ambito della competenza primaria del Ministero dell'interno, l'assistenza profughi è disciplinata dalle leggi 4 marzo 1952, numero 137 e 27 febbraio 1958, n. 173.

Con legge 14 luglio 1960, n. 1219, è stata stabilita la proroga al 31 dicembre 1963, delle provvidenze assistenziali in favore delle varie categorie dei profughi dalla Venezia Giulia e Dalmazia, dalle ex colonie e dal-

l'estero; mentre, con la successiva legge 27 ottobre 1960, n. 1306, le stesse provvidenze sono state estese ai connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.

Beneficiano, attualmente, di assistenza continuativa fuori campo, n. 21.200 persone assistite con il sussidio giornaliero di lire 300 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale; nei campi n. 18.438 persone assistite con l'alloggio e la razione viveri in contanti nella misura uniforme di lire 158 giornaliero *pro capite* fino al diciottesimo mese di permanenza in campo e, dopo il suddetto periodo, di lire 125 per il capo famiglia e 100 giornaliero per ogni componente (oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale).

I Centri attualmente in funzione sono 21, di cui 12 ospitano i profughi giuliani e dalmati, quelli dalle ex colonie e dall'estero e 9 i rimpatriati dall'Egitto, Tunisia e Tangeri. Nei due centri di Cremona (smistamento profughi) e di Trieste (pure profughi) e nei 9 centri che ospitano i rimpatriati dall'Egitto, Tunisia e Tangeri, in sostituzio-

ne della razione viveri viene somministrato il vitto confezionato, con una spesa giornaliera *pro capite* di lire 350.

Il numero dei profughi assistiti è in progressivo aumento e ciò, sia perchè è ancora in atto l'afflusso di connazionali dalla Libia e dall'Eritrea nonchè dai territori ceduti alla Jugoslavia, sia perchè, in attuazione della legge 2 febbraio 1958, n. 173, vengono riammessi all'assistenza anche i profughi già assistiti per cinque anni o rimpatriati da oltre 10 anni, qualora si trovino in « particolari condizioni di bisogno ». Sempre in base a tale legge, la misura del reddito minimo per l'esclusione dal sussidio giornaliero è stata elevata, per i nuclei familiari, da lire 7.000 a lire 10.000 mensili *pro capite* e, per gli isolati, da lire 10.000 a lire 15.000 mensili.

È attualmente, soprattutto, in aumento il numero dei connazionali assistiti ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, provenienti dalla Tunisia. Infatti i recenti avvenimenti determinatisi nei paesi dell'Africa settentrionale, culminati con i noti eventi di Biserta, hanno imposto l'urgente necessità di fronteggiare un flusso sempre crescente di rimpatri di connazionali, la cui sistemazione alloggiativa ha richiesto, attesa la saturazione di tutti i Centri, l'approntamento di altri due campi in località Carinaro (Aversa) e Pigna di Imperia; approntamento al quale si è provveduto con alacrità ed urgenza, onde assicurare l'alloggio a tutti i connazionali ed in particolare a quelli che rimpatriano da Biserta in condizioni di particolare disagio economico.

Alla data d'oggi (18 agosto 1961) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri assistiti con il ricovero in campo e la razione viveri sono 5.800, mentre quelli assistiti fuori campo con sussidio temporaneo mensile sono circa 3.000. L'afflusso dei connazionali che rimpatriano da paesi settentrionali dell'Africa ascende alla media settimanale di 200 unità.

I profughi di guerra assistiti fuori campo con il sussidio temporaneo mensile di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, in base agli ultimi aggiornati dati statistici sono 20.375, mentre quelli assistiti in campo, in base agli articoli 9 e 10 della medesima legge, ascendono a 12.725 unità.

Per i connazionali dall'Egitto il Ministero degli affari esteri, in data 11 febbraio ultimo scorso, ha comunicato che « particolari disposizioni restrittive, in materia di rilascio delle carte di lavoro agli stranieri da parte del Governo egiziano, hanno indotto 764 connazionali, nel dicembre scorso, a chiedere il rimpatrio ».

I connazionali rimpatriati dal Congo nella scorsa estate (circa 300 unità) non sono stati compresi nel provvedimento di legge 25 ottobre 1960, n. 1306, che estende ai connazionali della Tunisia, Egitto e Tangeri le provvidenze spettanti ai profughi. Ai rimpatriati suddetti, semprechè versino in condizioni di bisogno, viene praticamente concesso lo stesso trattamento assistenziale, in campo e fuori campo — a carico del Ministero dell'interno — spettante ai profughi, facendo gravare le relative spese sui fondi E.C.A.

All'assistenza continuativa, nei centri e fuori dei centri, si aggiungono altre provvidenze a carattere straordinario quali i sussidi di espatrio in lire 30.000 per ogni espatriando ed i sussidi straordinari in casi di particolare bisogno e nelle ricorrenze natalizie e pasquali. Inoltre, a coloro che si dimettono dai centri di raccolta o che — se rimpatriati dopo il 6 aprile 1958 ed assistiti fuori campo — rinunciano a tale forma di assistenza, viene corrisposto il premio di primo stabilimento in lire 50.000 *pro capite* ed il sussidio di lire 125 per il capo famiglia e 100 per ogni componente, per la durata di sei mesi.

Nel settore dell'assistenza alloggiativa, la citata legge 14 ottobre 1960, n. 1219, prevede a favore delle categorie anzidette due benefici:

1) la proroga al 31 dicembre 1963 della riserva del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'U.N.R.R.A.-Casas e dall'I.N.C.I.S. (finora sono stati assegnati n. 3.993 alloggi);

2) la realizzazione di un terzo programma di costruzione di alloggi a spese dello Stato, per un importo di 5 miliardi. Tale programma si aggiunge ai precedenti, per 9 miliardi di lire di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, per n. 5.951 alloggi già costruiti ed al secondo programma per 5 miliardi

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173, per n. 1.828 alloggi in corso di realizzazione. Nel seguente prospetto sono indicate le località ed il numero degli alloggi costruiti e da costruirsi in applicazione del secondo programma:

| Località | Totale Alloggi |
|------------------------|-----------------|
| Trieste n. | 772 |
| Monza » | 220 |
| Torino » | 132 |
| Genova » | 132 |
| Roma » | 132 |
| Catania (Cibali) . . » | 80 |
| Massa Carrara . . » | 40 |
| Brindisi » | 40 |
| Caserta (Aversa) . . » | 40 |
| Brescia » | 40 |
| Rho » | 30 |
| Gaeta » | 10 |
| Gorizia » | 80 |
| Udine » | 40 |
| | <u>n. 1.828</u> |

La legge 14 ottobre 1960, n. 1219, prevede, all'articolo 5, la concessione di una sovvenzione di 5 miliardi alla « Opera per la assistenza ai profughi giuliani e dalmati » per la costruzione di fabbricati a carattere popolare per i profughi.

Il programma preparato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi saranno costruiti e sottoposto all'approvazione dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, intende assicurare la sistemazione di tutte le famiglie profughe ricoverate a tutto il 1° settembre 1960 nei campi di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno.

Per tutti gli altri rimpatri di connazionali previsti nel prossimo futuro si potrà far fronte con le residue disponibilità del 15 per cento degli alloggi, che verranno costruiti entro il 31 dicembre 1963 dagli Istituti autonomi delle case popolari.

Tale programma prevede la distribuzione degli alloggi secondo il seguente prospetto:

| LOCALITÀ | Importo (in milioni) | Numero degli alloggi |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Trieste | 3.500 | 1.220 |
| Milano | 1.000 | 419 |
| Roma | 300 | 100 |
| Venezia | 100 | 40 |
| Firenze | 100 | 40 |
| TOTALE | 5.000 | 1.819 |

Inoltre, l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attraverso mutui e finanziamenti particolari, provvederà alla costruzione di altri 938 alloggi.

Tale piano generale per la sistemazione alloggiativa delle famiglie raccolte nei cam-

pi-profughi ha dovuto, naturalmente, tener conto, nella scelta delle località, delle effettive possibilità di assorbimento al lavoro dei profughi stessi. Inoltre il concentramento delle costruzioni in complessi edilizi di notevole consistenza offre la possibilità ad artigiani e

commercianti profughi di riprendere la propria attività in ambienti favorevoli allo sviluppo delle iniziative.

In base alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dal giorno della sua entrata in vigore fino al 31 gennaio 1961, i profughi iscritti nelle liste di collocamento risultano essere 23.431 mentre quelli collocati al lavoro ammontano a 19.319 unità.

Si ha ragione di ritenere che la legge 10 febbraio 1961, n. 80 « Proroga e modifiche della legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » possa operare con altrettanta efficacia, in armonia con la costruzione degli alloggi previsti dal programma surricordato, sì da consentire un efficace e rapido inserimento dei profughi nell'economia del Paese.

Per dovere di completezza va, in questo settore, citata la legge 14 marzo 1961, n. 182: « Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernenti l'assistenza a favore dei profughi di guerra » che riguarda la determinazione di un più favorevole canone di locazione.

I benefici anzidetti nel campo dell'assistenza alloggiativa si estendono anche ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, in conseguenza della loro completa equiparazione ai profughi. Peraltro, in favore dei rimpatriati predetti, è allo studio un provvedimento legislativo per l'attuazione di un particolare programma di costruzione di alloggi in località in cui è più facile l'assorbimento della mano d'opera.

I profughi di guerra ed i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri beneficiano anche di assistenza sanitaria.

In esecuzione alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 (modificata e prorogata con leggi 17 luglio 1954, n. 594, 27 febbraio 1958, n. 173 e 14 ottobre 1960, n. 306) che espressamente contempla « l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché quella farmaceutica » a favore dei profughi e dei suddetti rimpatriati in

istato di bisogno, è stata da tempo attuata e regolarmente funziona un'organizzazione di servizi sanitari idonea a soddisfare le esigenze di cura dei profughi infermi, non aventi diritto a prestazioni sanitarie da parte di altri Enti pubblici o mutualistici. In particolare sono stati istituiti in tutti i centri di raccolta ambulatori medici — dotati di adeguata attrezzatura e di scorte dei medicinali più correnti — nei quali prestano giornalmente servizio medici ed infermieri appositamente incaricati.

L'assistenza si esplica — sia per i profughi ricoverati nei centri di raccolta sia per quelli assistiti fuori campo — nelle forme più adeguate e, cioè, mediante ricoveri ospedalieri, fornitura gratuita di medicinali, visite mediche anche specialistiche, esami radiologici e di laboratorio, concessione di protesi ortopediche e dentarie, di apparecchi acustici, carrozzelle ortopediche eccetera.

Per rendere più tempestivi gli interventi sono stati autorizzati i prefetti a provvedere direttamente ai ricoveri ospedalieri fino a trenta giorni, alla fornitura di medicinali senza limiti ed anche alla concessione dell'assistenza protetica e di contributi relativi per un importo non superiore a lire 25.000.

Non può mancare un cenno sulle altre attività particolari e statutarie dell'Opera per l'assistenza dei profughi giuliani e dalmati, sostenute dalle provvidenze del Ministero dell'interno a favore dei profughi giuliani e dalmati. Quando si pensi che nella provincia di Trieste hanno fissato la loro residenza oltre 50.000 profughi, nella provincia di Gorizia circa 7.000, nella provincia di Udine circa 7.000, tutti regolarmente censiti, oltre a quelli mai assistiti, si comprenderà bene la somma di attività a carattere sociale ed educativo, oltre a quello assistenziale, che questa gravitazione di immigrati ha creato nei vari centri.

Da ciò la necessità di provvedere per i convitti « Nazario Sauro » di Trieste e « Fabio Filzi » di Gorizia, per i preventori « Venezia Giulia » e « Dalmazia » di Sappada di Cadore, per la Casa del giovane « Giovanni Sereni » di Trieste, per la Casa di riposo per anziani di Sistiana, per le scuole materne

della provincia di Trieste e gli istituti di Roma, di Vercelli, di Fossoli, per le colonie estive temporanee e diurne, eccetera.

Bisogna, infine, ricordare nel quadro dell'assistenza ai profughi, i vari provvedimenti legislativi sulla liquidazione degli indennizzi per i danni di guerra e per i beni abbandonati nonché i provvedimenti d'iniziativa parlamentare, a completamento della legislazione vigente a favore del personale profugo già appartenente agli Enti locali ed agli Enti pubblici dei territori ceduti.

Nel terminare questa obiettiva esposizione sull'attuale situazione dei profughi in Italia, ripresa — in gran parte — dalla relazione già presentata alla Camera dal deputato Sciolis, sembra potersi condividere il suo apprezzamento circa l'opera svolta dal Governo nell'assistenza e nell'avviamento al lavoro dei profughi, per la loro definitiva immissione nella vita della comunità nazionale.

F) EMIGRAZIONE INTERNA

Un fenomeno sul quale si ritiene che non sia stata, finora, portata una sufficiente attenzione è quello dell'emigrazione interna. Le recenti statistiche ci avvertono che ingente è il numero degli abitanti che si sono spostati e continuano a spostarsi da una regione all'altra, soprattutto dall'Italia meridionale e dalle Isole all'Italia centrale e settentrionale; dalla montagna e dalla collina alla pianura.

Ciò è soprattutto in rapporto all'esodo di un forte contingente di lavoratori dalle attività agricole, scarsamente remunerative, ai settori più redditizi dell'industria e del commercio.

È necessario che gli Organi preposti alla assistenza intervengano tempestivamente in questo campo, affinché i cittadini trasferitisi isolatamente o con le famiglie, non si sentano abbandonati, ma vengano seguiti dal luogo di partenza a quello di arrivo e vengano assistiti ed aiutati ad ambientarsi, soprattutto nella prima fase della loro nuova attività. Sono facilmente intuibili i pericoli, cui specialmente i giovani e le donne si tro-

vano esposti per lo squilibrio causato dal brusco passaggio da una società agricola, di tradizioni semplici e sobrie, ad una società industriale, di mentalità moderna e spregiudicata.

Già alla Camera l'onorevole Cibotto illustrò le necessità « di creare nei luoghi di origine scuole di mestiere e nei luoghi di immigrazione istituzioni atte a guidare i lavoratori, per evitare che siano indotti a porsi ai margini della società ».

Sia consentito al relatore di raccomandare al Governo di seguire il fenomeno dell'emigrazione interna con l'attenzione che merita e di dare disposizioni agli Organi periferici affinché siano curate ed incoraggiate provvide forme di assistenza, materiale e soprattutto morale a vantaggio degli emigrati.

A conclusione del presente capitolo relativo all'assistenza, non si può non rilevare il notevole sforzo di miglioramento che, anche in questo campo, è stato compiuto. Ma non si può — nello stesso tempo non lamentare che l'assistenza è tuttora inadeguata ai suoi compiti, non tanto per la sua entità, quanto per la sua struttura funzionale ed organizzativa.

Occorre attuare, senza ulteriore indugio, l'auspicata riforma che accentui, nell'esercizio dell'assistenza, il carattere di doverosa solidarietà umana aderente alle concezioni, cui si ispira la Carta costituzionale.

Il problema della riforma dell'assistenza pubblica si inquadra nel problema più ampio dell'instaurazione di una maggiore giustizia sociale, della lotta contro il mal costume, della lotta contro la miseria, che non colpisce soltanto la vita materiale, ma recide le radici stesse della vita intellettuale, morale e religiosa.

« Gli effetti degradanti della miseria si eliminano — come disse l'onorevole Greppi alla Camera, parlando appunto dell'assistenza — combattendo la disoccupazione, dando una giusta retribuzione ai lavoratori, scongiurando i pericoli dell'analfabetismo con una esauriente istruzione popolare, dando una casa accogliente che sia tetto e soprattutto focolare a tutti i cittadini ».

A queste considerazioni si ritiene di potersi associare, così come all'auspicio di una sana e realistica educazione dei giovani, che respinga ogni forma di violenza e che si ispiri al culto dei più alti valori morali.

CONCLUSIONE

Onorevoli senatori, con la presente relazione si è inteso richiamare la vostra cortese attenzione sui numerosi problemi attinenti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, mettendo in evidenza ciò che è stato fatto l'anno scorso e ciò che ci si propone di fare nell'attuale esercizio.

Il relatore chiede venia delle numerose omissioni, delle lacune, dei difetti della sua esposizione e confida che essa sia integrata

e completata in Commissione ed in Aula, dagli interventi di illustri colleghi, che possono essergli maestri per dottrina ed esperienza.

La discussione della presente relazione darà, in tal modo, un valido apporto alla risoluzione dei problemi in essa prospettati, che investono settori essenziali delle strutture dello Stato, con importanti riflessi sulla vita democratica del Paese.

Lo stato di previsione della spesa, che è sottoposto al vostro esame, rappresenta uno sforzo organico e responsabile per migliorare quelle strutture e dare un nuovo impulso al progresso della Nazione: si invitano, pertanto, gli onorevoli senatori a volere approvare il presente disegno di legge.

PAGNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1961-62, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo

di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa straordinaria di lire 12 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1961-62, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'arti-

colo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 190 milioni.

Art. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1961-62, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.